

II.

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI.

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE  
GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 13 Novembre 1949.

Prot. 23085/86/E.

— A TUTTI I PREFETTI DELLA RE-  
PUBBLICA

LORO SEDI

e p. c.:

— AI DIRETTORI DEGLI UFFICI REGIO-  
NALI E PROVINCIALI DEL LAVO-  
RO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE  
LORO SEDI

— AL PRESIDENTE DEL COMITATO DI  
ATTUAZIONE DEL PIANO CASE PER  
LAVORATORI

ROMA

— AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI-  
RETTIVO DELLA GESTIONE I.N.A.-  
CASA

ROMA

— AL MINISTERO DELL'INTERNO

— AL MINISTERO DELLE FINANZE

— AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTI-  
ZIA

ROMA

Oggetto: Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi della legge 28 febbraio 1949, numero 43.

La legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare la occupazione operaia agevolando la costruzione di alloggi per i lavoratori,

prevede l'assegnazione in proprietà o in locazione, secondo i criteri preferenziali fissati nel regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436) degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ai lavoratori che abbiano versato almeno una mensilità di contributi.

Per la assegnazione degli alloggi in questione si è reso tuttavia necessario prevedere, nelle norme integrative, previste dall'art. 28, secondo comma, della legge, la istituzione di apposite Commissioni provinciali.

Le norme integrative in questione emanate con il decreto presidenziale 22 giugno 1949, n. 340, dispongono, pertanto, all'art. 14:

« La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa di vendita che in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del Prefetto.

La Commissione provinciale è presieduta da un magistrato designato dal Presidente della Corte di Appello competente per territorio, ed è composta:

1) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) da un rappresentante della Gestione I.N.A.-Casa;

3) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

4) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal Prefetto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ».

È d'uopo sottolineare che la disposizione citata affida ai Prefetti la scelta dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'ambito di quelli designati dalle organizzazioni sindacali.

Le SS. LL. vorranno pertanto procedere alla richiesta delle designazioni alle organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative esistenti nella provincia.

Al riguardo si fa presente che, ai fini della identificazione delle categorie interessate all'attività della Gestione I.N.A.-Casa, è necessario tener conto dell'art. 26 delle stesse norme integrative citate, il quale, specificando il precetto contenuto nell'art. 5 della legge, precisa le attività per le quali i lavoratori addetti rientrano nel campo d'applicazione della legge.

Per quanto poi riguarda la scelta, siccome il numero esiguo dei rappresentanti previsti in seno alla Commissione non consente di tener conto di tutte le categorie e di tutte le organizzazioni sindacali locali, le SS. LL. — esercitando il potere di scelta loro attribuito dalle disposizioni legislative — vorranno:

a) per i datori di lavoro, ove non sia possibile una designazione concorde fra tutte le Associazioni padronali interessate, preferire il rappresentante designato dalla organizzazione che maggiormente contribuisca con i versamenti e con le trattenute sui salari alla costruzione delle case nelle singole provincie;

b) per i lavoratori, scegliere i rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali che hanno maggiore importanza in ciascuna provincia, tenendo presente di assicurare la partecipazione di un dipendente statale o parastatale e di un dipendente da aziende private.

Nel segnalare quanto sopra alla particolare attenzione delle SS. LL., si prega di volere, al più presto, provvedere alla costituzione della Commissione, avviando anche il funzionamento della relativa Segreteria che è opportuno sia costituita presso l'Ufficio provinciale del lavoro attese le incombenze che le disposizioni integrative e regolamentari citate affidano allo stesso ufficio per la raccolta delle domande dei lavoratori.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

*Il Ministro:* A. FANFANI

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE  
GABINETTO

Roma, 23 Dicembre 1949.

Prot. n. 23746/86/E.

*Urgentissima* - Alleg. n. 1

- A TUTTI GLI UFFICI REGIONALI E  
PROVINCIALI DEL LAVORO
- A TUTTE LE PREFETTURE

LORO SEDI

e p. c.:

- AL PRESIDENTE DEL COMITATO DI  
ATTUAZIONE DEL PIANO CASE PER  
I LAVORATORI
- AL PRESIDENTE DELLA GESTIONE  
I.N.A.-CASA

ROMA

Oggetto: *Modalità per la prenotazione degli alloggi della  
Gestione I.N.A.-Casa.*

Il Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa ha approvato, con deliberazione adottata in data 12 corr., le modalità per la prenotazione degli alloggi costruiti in base alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, previste dall'art. 10, n. 1 e dall'art. 35 del regolamento di esecuzione medesimo approvato con Decreto presidenziale 4 luglio 1949, n. 436.

Insieme con la presente si trasmette un esemplare di dette norme richiamando la particolare attenzione dei Direttori degli Uffici del Lavoro e dei segretari delle Commissioni provinciali di assegnazione sulla opportunità che esse siano scrupolosamente tenute presenti dai lavoratori nel compilare le domande di prenotazione secondo i modelli a stampa allegati che saranno tempestivamente forniti dalla Gestione.

Al fine di dare alle norme in questione la massima diffusione, la Gestione I.N.A.-Casa provvederà non solo ad effettuare la pubblicazione, prevista dalle norme citate, nella *Gazzetta Ufficiale*, dei termini, della procedura e della documentazione stabilite (4),

---

(4) La Gestione I.N.A.-Casa ha curato la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1950 di due Comunicati riguardanti l'uno la « presentazione delle doman-

ma a riprodurre sostanzialmente tali prescrizioni nei bandi di cui si unisce lo schema, che saranno affissi nelle località ove si eseguono le costruzioni, all'atto dell'apertura delle prenotazioni.

Di quanto sopra si dà opportuna notizia agli Uffici del lavoro, ai fini degli adempimenti di competenza propria e delle Commissioni provinciali di assegnazione ed altresì affinché possano dare agli organi della Gestione I.N.A.-Casa la collaborazione necessaria per una esatta applicazione della procedura in questione.

*Il Ministro: A. FANFANI*

ISTRUZIONI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DI  
DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI  
CON PROMESSA DI VENDITA O IN LOCAZIONE (5).

*A) Costruzione degli alloggi.*

Il Comitato di Attuazione del Piano Incremento Occupazione Operaia — Case per Lavoratori — per sviluppare il suo programma di costruzione di alloggi per i lavoratori:

*a)* incarica direttamente alcuni Istituti (INCIS, Istituti Case Popolari, ecc.) e Amministrazioni Comunali e Provinciali, di costruire alloggi in base a piani prestabiliti;

---

de di assegnazione degli alloggi costruiti da aziende e cooperative nel Piano iniziale », e l'altro la « presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi con promessa di vendita costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa nei comuni compresi nel Piano iniziale », nonché una nota comune ai due comunicati.

Siccome si tratta di assegnazioni del Piano iniziale, detti Comunicati sono riportati nella parte che riproduce il Piano stesso.

(5) Queste « istruzioni » sono state diramate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in allegato alla circolare n. 23746/86/E del 23 dicembre sopra riportata, ma sono state predisposte dal Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa, a sensi dell'art. 10, n. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436.

b) autorizza le Aziende e le Cooperative, che ne facciano richiesta, a costruire alloggi utilizzando i contributi dovuti rispettivamente per i lavoratori dipendenti o soci.

B) *Destinazione degli Alloggi.*

Sia gli alloggi di cui al punto a), sia quelli di cui al punto b), dovranno essere assegnati ai lavoratori *per metà con promessa di vendita e per l'altra metà in locazione*. Solo per i lavoratori riuniti in Cooperative autorizzate a costruire, tutti gli alloggi sono assegnati con promessa di vendita.

Le Aziende che nel Piano iniziale realizzano un numero di alloggi inferiore od uguale alla metà di quello risultante dal massimale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, potranno tuttavia essere autorizzate ad assegnare *con una sola destinazione gli alloggi costruiti nel piano iniziale*, salvo a ristabilire, con le destinazioni degli alloggi da costruirsi nei piani degli anni successivi, la proporzionale fissata dall'art. 11 della Legge.

C) *Condizioni per concorrere all'assegnazione degli alloggi.*

All'assegnazione degli alloggi di cui alla lettera a) (costruiti dagli Enti incaricati dalla Gestione I.N.A. Casa) possono concorrere tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso specificate con esclusione di quelle dipendenti da Imprese, o soci di Cooperative autorizzate a costruire direttamente.

All'assegnazione degli alloggi di cui alla lettera b) (costruiti dalle Imprese e Cooperative con l'utilizzo dei contributi dovuti per i propri dipendenti o soci) possono concorrere solo i lavoratori dipendenti dalle stesse imprese o soci delle stesse Cooperative autorizzate a costruire.

Ciò premesso, possono prenotarsi per l'assegnazione di un alloggio *con promessa di vendita* tutti i lavoratori che:

a) abbiano versato almeno una mensilità di contributi all'atto della prenotazione;

b) prestino abitualmente la loro opera nella circoscrizione dei Comuni specificatamente indicati nei bandi relativi all'assegnazione degli alloggi;

c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa.

Le domande per ottenere l'assegnazione di un alloggio in *locazione* possono essere presentate da tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a) e b) e che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, nella suddetta circoscrizione, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà.

Nelle domande per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore dovrà specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione rispettivamente in locazione o con promessa di vendita.

Nella domanda di assegnazione dovrà altresì essere specificato se altre domande analoghe siano eventualmente presentate da altri componenti lo stesso nucleo familiare.

Per nucleo familiare del lavoratore deve intendersi la famiglia costituita dal lavoratore stesso, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti *con lui conviventi*, oltre agli eventuali collaterali ed affini sino al 4° grado, che siano *conviventi e a carico* del lavoratore stesso.

Il numero delle stanze utili per il quale è ammessa la prenotazione dell'alloggio con promessa di vendita e la richiesta di assegnazione in locazione non deve superare in ogni caso il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.

#### D) *Categorie di lavoratori e relative graduatorie.*

Ai fini della predisposizione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località nella quale si eseguano le costruzioni, devono essere suddivise in due categorie:

1) domande presentate da dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

2) domande presentate da dipendenti da altri datori di lavoro.

Per ciascuna categoria deve essere effettuata una ulteriore suddivisione fra le domande di assegnazione con *promessa di vendita* e quelle di assegnazione in *locazione*.

In ogni singola provincia si dovrà inoltre procedere alla formazione di tante ulteriori graduatorie per quante sono le Aziende o Cooperative, autorizzate alla costruzione diretta di alloggi a favore dei rispettivi dipendenti o soci, tenendo presente che, per i dipendenti da Aziende, le graduatorie dovranno essere suddivise per alloggi da assegnare con *promessa di vendita* o *in locazione*.

E) *Moduli per le domande e loro distribuzione* (6).

In conformità a quanto esposto al punto D, sono stati predisposti i seguenti moduli:

A) per dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

a) modulo color bianco, per richieste di assegnazione di alloggi *con promessa di vendita*;

b) modulo color bianco - barrato azzurro - per richieste di assegnazione di alloggi *in locazione*;

B) per dipendenti da altri datori di lavoro:

a) modulo color rosa, per richieste di assegnazione di alloggi *con promessa di vendita*;

b) modulo color rosa - barrato azzurro - per richieste di assegnazione di alloggi *in locazione*;

C) per dipendenti da Aziende o per soci di Cooperative, autorizzate a costruire direttamente case per i rispettivi dipendenti o soci:

a) modulo color giallo, per richieste di assegnazioni di alloggi *con promessa di vendita*,

b) modulo color giallo - barrato azzurro - per richieste di assegnazione di alloggi *in locazione*.

Le domande dovranno essere redatte sui moduli suddetti che potranno essere ritirati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali provvederanno a consegnarli anche alle Azien-

---

(6) Non si ritiene opportuno — per ragioni di spazio — di riportare copia dei moduli, che gli interessati troveranno a loro disposizione presso gli Uffici del lavoro.



de ed alle Cooperative che siano state autorizzate a costruire alloggi per i propri dipendenti o soci.

Ciascun modulo costa L. 20: i relativi importi saranno versati alla Gestione I.N.A.-Casa dagli Uffici provinciali del lavoro in unica soluzione alla fine della distribuzione, insieme con i moduli non distribuiti.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere ad una oculata consegna dei moduli stessi, onde evitare, per quanto possibile, che appartenenti ad una determinata categoria di lavoratori presentino domanda redatta su moduli riservata invece ad altra categoria; sarà comunque cura delle Commissioni provinciali inserire le domande nella categoria di effettiva appartenenza, mediante accurato controllo delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro nell'ultima pagina dei moduli suddetti, precisamente dove si chiede di specificare se i contributi sono stati « versati all'Ente percettore..... », oppure « trattenuti all'Amministrazione o Azienda che è stata autorizzata a costruire direttamente case per i propri dipendenti », oppure « versati alla Cooperativa..... ».

#### F) *Raccolta delle domande.*

1) Le domande di cui sopra, escluse quelle per la assegnazione di alloggi costruiti da Aziende e Cooperative autorizzate a costruire alloggi per i propri dipendenti o soci, debitamente redatte e munite della dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro attestante che il richiedente, nel periodo di lavoro prestato alle di lui dipendenze, ha regolarmente versato i contributi sopracitati, dovranno essere trasmesse, nei termini che saranno stabiliti, agli Uffici provinciali del lavoro che provvederanno ad inoltrarle alle Commissioni provinciali.

Gli Uffici del lavoro restituiranno all'interessato il tagliando di ricevuta, allegato alle domande stesse, con l'indicazione del giorno di ricezione, e del numero progressivo di registrazione.

Per sancire la precedenza nella presentazione delle domande, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dovranno istituire un regolare protocollo, sul quale dovranno essere annotate le do-

mande man mano che pervengono, e in conformità del quale dovrà essere apposto il numero di posizione sui tagliandi di ricevuta da restituire agli interessati.

Nessuna responsabilità sarà assunta dagli Uffici provinciali del lavoro per eventuali smarrimenti delle domande spedite per posta.

2) Le domande di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da Aziende o Cooperative dovranno essere presentate, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento, nei termini che saranno stabiliti, alle stesse Aziende e Cooperative, le quali le inoltreranno al competente Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le Aziende o le Cooperative, nel ricevere la domanda del lavoratore, rilasceranno all'interessato le relative ricevute, la cui data farà fede per il competente Ufficio provinciale del lavoro ai fini della graduatoria. Le domande da presentarsi alle Aziende ed alle Cooperative non potranno essere inoltrate tramite gli Uffici Postali.

È in facoltà delle Aziende e delle Cooperative di adottare, per la raccolta delle domande, i criteri che riterranno più opportuni; tuttavia, allo scopo di evitare affollamenti, la Gestione suggerisce a quelle Aziende e Cooperative, che abbiano un rilevante numero di dipendenti o soci, di valersi delle modalità indicate nell'allegato modulo, o di quelle predisposte dalla Società « FIAT » per i propri dipendenti di Torino (7).

---

(7) Ritenuto che per stabilire la precedenza nella presentazione delle domande si debba tener conto soltanto della data, la Gestione I.N.A.-Casa ha segnalato il seguente schema di operazioni da servire di guida, per quelle Aziende che già non abbiano un loro metodo che garantisca la necessaria regolarità:

a) L'Azienda avrà provveduto in precedenza alla distribuzione dei moduli di domande e preso nota dei nominativi che hanno ritirato il modulo iscrivendoli in elenchi divisi per gruppi poco numerosi: non oltre qualche decina.

b) A partire dal primo giorno (se necessario fino dal giorno precedente) stabilito per la presentazione delle domande il capo del gruppo delegato dell'Azienda consegna

In ogni caso le Aziende dovranno istituire almeno un centro di raccolta presso ogni sede di lavoro. Qualunque sia il sistema prescelto, *le Aziende e le Cooperative sono responsabili di tutte le irregolarità che potranno verificarsi nella raccolta delle domande.*

G) *Criteri per la formazione delle graduatorie.*

La graduatoria delle domande come sopra presentate, sarà formata dalle Commissioni provinciali sulla base delle classi e dei punteggi previsti nell'art. 37 del Regolamento approvato con il D.P.R. 4-7-1949, n. 436, tenendo conto unicamente delle dichiarazioni rese dall'interessato.

L'ordine di graduatoria è determinato anzitutto dalla classe: per ciascuna classe esso è dato dal punteggio.

A parità di punteggio ha precedenza in graduatoria colui che abbia versato per maggior tempo il proprio contributo alla Gestione I.N.A.-Casa.

In caso di ulteriore parità, la priorità nella presentazione della domanda determinerà la priorità in graduatoria.

---

a coloro che essendo compresi nel suo elenco si presentino a lui muniti di domanda già compilata, una contromarca recante un indicativo formato di due o più lettere e la data corrispondente al primo giorno di accettazione delle domande.

L'indicativo potrebbe essere formato da una prima lettera da servire di riferimento per la sezione (o lo sportello) di accettazione, di una seconda per il giorno, di altre per distinguere la domanda o gruppi di esse. Gli indicativi N.S.D.V. e N.S.E.H. potrebbero servire per esempio rispettivamente di riferimento alle operazioni che si svolgeranno:

- allo sportello N
- nel giorno S (che si tradurrà con una data)
- per il gruppo D (che sarà accettato nella mattinata)
- o per il gruppo E (che sarà accettato nel pomeriggio)
- e in particolare
- le lettere da T a Z (tra cui è compreso V, saranno accettate dalle 11 alle 12)
- e le lettere da F a L (dalle 15 alle 16).

È preferibile evitare di sostituire le lettere con cifre per non richiamare troppo evidente il concetto di una priorità.

Nel caso di domande presentate nel medesimo giorno a parità di ogni altro elemento, la priorità in graduatoria sarà determinata dal sorteggio che sarà effettuato a cura delle Commissioni provinciali.

Le domande che pervenissero prima del giorno fissato come inizio del periodo utile per la presentazione, si considereranno pervenute il 1° giorno.

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno dopo i termini che saranno stabiliti e le domande che non conterranno le dichiarazioni prescritte.

#### H) *Documentazione.*

Ferma restando la facoltà della Gestione I.N.A.-Casa e delle Commissioni provinciali di eseguire le indagini che riterranno necessarie, i documenti atti a comprovare l'esistenza dei requisiti occorrenti per l'assegnazione degli alloggi saranno richiesti solo a quei lavoratori che, in base all'esame come sopra effettuato dalla Commissione provinciale, risulteranno compresi nei limiti di una possibile assegnazione degli alloggi disponibili.

Quanto sopra allo scopo di non aggravare di eccessivo lavoro gli uffici che dovranno rilasciare i documenti suddetti.

---

di cui in effetti non si terrà conto. Non è da escludere per altro che la sostituzione possa talvolta risultare indispensabile per motivi di chiarezza.

c) L'Ufficio di accettazione delle domande con riferimento a tale indicativo, pubblica notizia dell'ora e del giorno nei quali i richiedenti dovranno presentarsi ad esso muniti della contromarca e della domanda.

d) Qualunque sia il giorno di effettiva accettazione della domanda essa recherà la data della contromarca ed è in base soltanto a questa data che sarà stabilito l'ordine di precedenza. L'accettante al momento in cui rilascerà il tagliando di ricevuta dovrà far rilevare al lavoratore che la data corrisponde a quella della contromarca, dopo di che questa sarà trattenuta dall'Ufficio accettante.

e) Nel caso in cui la domanda non venga effettivamente presentata al turno stabilito come in c), la contromarca in possesso del lavoratore perde di validità.

Qualora dalla documentazione prodotta risultasse che per taluno dei lavoratori di cui sopra la mancanza dei requisiti occorrenti per l'assegnazione dell'alloggio, il lavoratore stesso sarà sostituito nella graduatoria da quello immediatamente successivo.

I documenti che le Commissioni Provinciali dovranno richiedere ai lavoratori per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni, sono i seguenti:

1) Stato di famiglia con accertamento (positivo o negativo), da parte dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette e del catasto, nella cui circoscrizione si trova la località nella quale vengono effettuate le costruzioni, per imposta fabbricati a carico del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;

2) Dichiarazioni dei datori di lavoro, presso i quali il lavoratore ha prestato servizio dopo il 31 marzo 1949, *vistati dall'Istituto percettore dei contributi*, dalle quali risulti il numero delle mensilità di contributo versate dal lavoratore stesso;

(Qualora l'acquisizione di tali documenti comportasse notevoli difficoltà, i documenti suddetti potranno essere sostituiti da un accertamento, da effettuarsi presso gli Enti percettori).

3) Dichiarazione della Tenenza o della Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza, attestante se il richiedente ed i familiari conviventi o a carico:

a) siano assolutamente sprovvisti di alloggio, oppure abitino in alloggi di fortuna (baracche od altri ricoveri);

b) vivano in coabitazione o in pensione o in altre convivenze in numero di due o più persone per ogni vano utile di abitazione;

c) siano locatari di un alloggio assolutamente insufficiente alle necessità familiari, essendo alloggiati in più di due persone per ogni vano utile di abitazione;

d) abbiano in corso a loro carico una procedura di sfratto dall'alloggio occupato, non dovuta ad inadempienze, (questa dichiarazione può essere sostituita con analogha attestazione della competente Autorità Giudiziaria);

e) abbiano perduto l'alloggio per fatto bellico o per altra calamità o sinistro (questa dichiarazione può

essere sostituita con analoga dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza);

f) pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà (solo per richieste di alloggi in locazione);

4) Eventuale dichiarazione dell'Ufficio d'Igiene del Comune, o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare abitano un alloggio assolutamente *anti-giuenico*;

5) Eventuale dichiarazione del Sindaco del Comune di attuale residenza attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare sono profughi da territori ceduti per effetto del trattato di pace;

6) Certificato dell'Ufficio Imposte dirette attestante se alcuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente (ed eventualmente quali) goda di redditi diversi da quelli del lavoro, specificando per ciascuno di essi, in caso affermativo, le generalità e la natura del reddito;

7) Atto giudiziario o notarile di notorietà comprovante se e quali membri del nucleo familiare del richiedente abbiano occupazione retribuita.

### I) *Graduatorie finali.*

Dopo la presentazione di tali documenti, le Commissioni provvederanno alla formazione delle graduatorie finali, che verranno pubblicate nel Foglio annunci legali delle varie provincie escludendo dalle graduatorie medesime le domande che conterranno dichiarazioni non veritiere, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

### L) *Opposizioni e graduatorie definitive.*

Entro 15 giorni dalla pubblicazione, gli interessati potranno proporre opposizione alle Commissioni provinciali di cui sopra, corredando le loro domande degli stessi documenti chiesti per la graduatoria. Le Commissioni provvederanno in merito nel termine di un mese.

In difetto di opposizione le graduatorie diventeranno definitive e di ciò sarà data notizia sempre sul Foglio annunci legali.

Anche le decisioni sulle opposizioni saranno pubblicate nello stesso modo.

Le opposizioni si intenderanno respinte qualora le Commissioni non decidano entro il suddetto termine di un mese.

Resa definitiva la graduatoria in parola, le domande di cui sopra corredate dei documenti presentati, dovranno essere tenute a disposizione della Gestione I.N.A.-Casa.

#### M) *Comunicati e Bandi.*

Nei comunicati che a norma dell'art. 35 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, dovranno essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, saranno stabilite le norme relative all'affissione dei bandi per le assegnazioni degli alloggi, nonché i termini e la durata dell'affissione medesima (8).

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono incaricati di controllare l'osservanza, tanto da parte dei Comuni quanto da parte delle Aziende e delle Cooperative, delle norme, termini e durata suddetti.

---

(8) Sono stati pubblicati sulla *Gazz. Uff.* n. 2 del 3 gennaio 1950 i comunicati per le assegnazioni di alloggi previsti nel Piano iniziale.

—  
MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE  
GABINETTO

Roma, 11 aprile 1950

Prot. n. 25470/86/E (3)

- AI PREFETTI
  - AGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
  - AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CASE PER LAVORATORI
- e p. c.:
- AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Gabinetto
  - ALLA GESTIONE I.N.A.-CASA

Oggetto: *Funzionamento Commissioni assegnazione alloggi I.N.A.-Casa.*

In molti Comuni sono state completate da parte degli Uffici del lavoro e delle Aziende incaricate di costruire direttamente, le operazioni di raccolta delle domande per l'assegnazione delle case per lavoratori, costruite o in via di costruzione per conto della Gestione I.N.A.-Casa nel piano iniziale.

A norma della legge spetta ora alle Commissioni provinciali, appositamente costituite presso gli Uffici del lavoro, di procedere alla formazione delle graduatorie.

Le numerose domande di assegnazione, pervenute in taluni centri, impongono alle Commissioni stesse di adottare opportuni accorgimenti per evitare lentezze, che sarebbero ingiustificabili e, soprattutto, per evitare che le legittime aspettative dei lavoratori, intese ad abitare le case costruite, non siano in alcun modo deluse.

Con le istruzioni allegate il Ministero intende chiarire alcuni punti controversi, già deferiti al suo esame e soprattutto facilitare il lavoro delle Commissioni provinciali.



È peraltro mio desiderio che i Sigg. Prefetti seguano personalmente il lavoro delle Commissioni, dando istruzioni ai Presidenti delle stesse perchè le graduatorie siano ultimate entro periodi brevissimi, che i Prefetti stessi vorranno indicare alle Commissioni, tenendo conto dello stato delle costruzioni.

I Direttori degli Uffici del lavoro, cui spetta di provvedere al funzionamento della Segreteria delle Commissioni, dovranno assicurarsi che il lavoro preparatorio delle riunioni sia svolto con assoluta tempestività, utilizzando a tal fine i fondi necessari messi a disposizione della Gestione I.N.A.-Casa.

I Prefetti infine, cui spetta la nomina dei membri della Commissione provinciale, vorranno intervenire in tutti quei casi in cui le difficoltà dovessero essere determinate dalla inefficienza delle Commissioni stesse, adottando quei provvedimenti che riterranno necessari e più efficaci e informandone questo Ministero.

*Il Ministro: MARAZZA*

*ISTRUZIONI DI MASSIMA PER LA COMPILAZIONE  
DELLE GRADUATORIE (art. 13 e segg. del D.P.R.  
22-6-1949, n. 340).*

Per la precisa ed uniforme applicazione delle norme contenute nell'art. 13 del D. P. R. 22-6-1949, n. 340, e negli articoli 34, 35, 37 e 39 del D. P. R. 4-7-1949, n. 436, si rendono necessari i seguenti chiarimenti orientativi per le Commissioni Provinciali incaricate della compilazione delle graduatorie:

1) il disposto di cui alla lettera *a*) dell'art. 13 del D. P. R. 22-6-1949, rende possibile la presentazione delle domande anche da parte di lavoratori che all'atto della pubblicazione del bando risultino disoccupati, ma che comprovino di aver versato almeno una quota mensile di contributi. Essi hanno diritto, naturalmente, a presentare domanda per l'assegnazione riservata a quella categoria nell'ambito della quale, secondo la documentazione della domanda, risultino da essi versati i contributi precedenti.

Numerosi Enti ed Aziende (ad esempio le Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e Telegrafi e dei Telefoni, la Soc. Edison, la S.A.D.E., ecc.) sono state autorizzate a costruire direttamente utilizzando tutti i contributi dei propri dipendenti, anche se dislocati fuori delle Sedi dove si effettuano le costruzioni. Di conseguenza, i dipendenti suddetti, anche se dislocati in zone dove l'Ente o l'Azienda di appartenenza non abbia effettuato alcuna costruzione, non possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggi costruiti direttamente dalla Gestione per la generalità dei lavoratori. A tal uopo sarà opportuno che le Commissioni Provinciali accertino che nell'ultima parte della domanda, riservata alle dichiarazioni dell'Azienda, questa ultima abbia indicato se è stata autorizzata o meno a costruire in proprio, utilizzando i contributi di tutti o di una parte ben precisata dei propri dipendenti;

2) le circoscrizioni indicate nel bando per la prenotazione degli alloggi devono essere rispettate senza possibilità di eccezione, per non creare disquilibri e disparità di trattamento;

3) le predette circoscrizioni, per alcune località, non sono state precisate ma è stata solamente definita una zona nella quale l'eventuale proprietà di alloggio da parte del lavoratore o di un componente il suo nucleo familiare, esclude il diritto all'assegnazione. Questa zona, che si riferisce esclusivamente alla proprietà, viene spesso indicata con la frase generica: « nei Comuni dai quali si possa giornalmente raggiungere il luogo di lavoro senza eccessiva spesa, disagio o perdita di tempo ». In questo caso, sarà compito delle Commissioni Provinciali stabilire la circoscrizione di esclusione, secondo i criteri contenuti nella frase surriferita;

4) allo scopo di semplificare e di accelerare al massimo i lavori delle singole Commissioni, è necessario che tutto il lavoro preparatorio di eliminazione delle domande presentate oltre il termine e mancanti dei requisiti che danno diritto all'assegnazione (firma, luogo di lavoro diverso da quello previsto, appartenenza a categoria di lavoratori diversa da quella cui si riferisce il bando) e delle domande irregolari per altri

motivi di forma e di sostanza, nonchè il *lavoro di classificazione sommaria a carattere puramente indicativo* e di preparazione delle graduatorie, venga effettuato dalla Segreteria delle Commissioni delle assegnazioni, secondo le direttive del Ministero e tenendo conto delle dichiarazioni contenute nella domanda. Il materiale così elaborato sarà sottoposto all'esame ed all'approvazione delle Commissioni. Per un più spedito andamento dei lavori delle Commissioni, si darà modo ai membri delle medesime di prendere visione del materiale elaborato nei giorni immediatamente precedenti le riunioni. Si avrà così la possibilità di limitare le discussioni ai casi controversi e di addivenire con rapidità alla compilazione delle graduatorie definitive.

L'ultimo capoverso dell'art. 36 del Regolamento dispone che le domande che non contengano le dichiarazioni prescritte non debbono essere prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria; potranno essere messe da parte, pertanto, dalla Segreteria della Commissione assegnazione alloggi, le domande che:

A) non contengano la sottoscrizione autografa del richiedente con l'attuale suo recapito per le ulteriori comunicazioni;

B) non rispondano alla domanda se siano proprietari di altro alloggio nella circoscrizione;

C) non rispondano alla domanda se abbiano redditi diversi da quelli di lavoro;

D) non indichino le persone del nucleo familiare che abbiano attualmente occupazione retribuita.

Le Commissioni Provinciali prenderanno in esame invece quelle domande che, pur non essendo regolarmente e completamente compilate, difettino per i seguenti casi limiti, ma siano sanabili secondo le modalità sottoindicate:

a) la mancata indicazione dei contributi, può essere sanata dalla dichiarazione positiva della Ditta (pag. 4 del Mod. di domanda);

b) quando a fianco di una domanda siano segnate due lineette, può ritenersi che la risposta sia negativa;

c) la mancata indicazione del numero dei locali attualmente occupati (domanda c) della pag. 3)

può essere ricavata da quanto detto a pag. 2 a proposito della descrizione della situazione attuale dell'alloggio;

d) quando vengano indicati collaterali ed affini senza specificare se essi siano a carico del richiedente, si dovrà depennare tale indicazione considerandola inesistente a tutti gli effetti, ma tenendo valida la domanda per il resto del contenuto, purchè completa nelle altre sue parti;

e) la domanda incompleta per un solo dato, che non sia uno di quelli di cui alle lettere A) B) C) D) del presente punto, potrà essere valutata senza tenere conto dei vantaggi o del punteggio che potrebbe derivare dal dato mancante. Resta comunque inteso che nell'effettuare la graduatoria, a parità di ogni **altro** elemento, costituirà diritto di precedenza la priorità della data di presentazione delle domande; quando vi sia anche parità di data, la precedenza definitiva verrà stabilita mediante sorteggio.

Per quanto riguarda il personale marittimo in navigazione, verranno impartite, volta per volta, istruzioni particolari, che potranno portare qualche deroga parziale ai predetti criteri di massima;

5) Le disposizioni contenute nell'art. 37 del D. P. R. 4-7-1949, n. 436, in merito alla graduatoria delle classi, sono tassative, e determinano la precedenza assoluta.

Sarà bene tener presente che la *prima classe*, per il grande vantaggio che comporta nella graduatoria, è di interpretazione rigorosa. Alle espressioni generiche va pertanto dato un contenuto concreto, in armonia con le finalità della legge e con una equa ripartizione degli alloggi ai lavoratori, che siano maggiormente assillati dal bisogno di un tetto.

L'espressione « alloggio di fortuna » deve ricevere un'interpretazione molto ristretta e comprendere soltanto coloro che abitino:

a) in baracche di legno o di materiale raccogliaccio (escludendo costruzioni in muratura o prefabbricate);

b) in stalle;

c) in solai, non resi previamente abitabili con tavolati rivestiti di intonaco;

d) in sottoscale.

Fuori di queste ipotesi, bisogna collocare il richiedente in altra delle sei classi, qualunque sia l'espressione adoperata nella domanda o in eventuali documenti aggiuntivi. Le case parzialmente sinistrate dichiarate pericolose dal Genio Civile, ma egualmente abitate, non danno diritto alla prima classe, ma alla quinta, avuto riguardo che la dichiarazione del Genio Civile può paragonarsi ad uno sfratto non ancora esecutivo.

La *seconda classe* contiene, a sua volta, espressioni generiche, che devono ricevere una cauta interpretazione:

A) la coabitazione tipica è quella che fu imposta dai Commissari degli alloggi e deve riguardare l'intera famiglia del lavoratore, che si trovi a convivere con quella della persona, cui fu imposta la coabitazione. Comunque non può considerarsi coabitazione che dia diritto alla seconda classe, quella con familiari ascendenti, discendenti o collaterali ed affini;

B) quando si parla di pensione o altra convivenza, l'assegnazione alla seconda classe compete solo quando in tale condizione si trovi l'intera famiglia del lavoratore. Conseguo che il lavoratore il quale viva in camera ammobiliata, o in pensione, o convivenza, mentre la famiglia risiede altrove, non può essere ascritto alla seconda classe;

C) si ricorda infine che, a norma di legge, il coefficiente di affollamento che dà diritto all'inserzione nella seconda classe è di almeno due familiari, per ogni vano utile di abitazione.

Nella *settima classe* rientrano anche i lavoratori le cui domande sono motivate dal proposito di voler contrarre matrimonio e ciò, sia nell'ipotesi che il lavoratore richiedente viva in camera ammobiliata, o pensione, o convivenza, quanto nell'ipotesi che il medesimo viva ancora in seno alla famiglia;

6) Quando nel bando emesso da Raggruppamento o da Unioni di Aziende autorizzate a costruire in proprio, gli alloggi disponibili risultano ripartiti in varie aliquote per ogni singola Azienda, dovranno essere compilate graduatorie separate per ogni Azienda, in

modo che le assegnazioni vengano effettuate secondo la ripartizione prevista nel bando;

7) Allo scopo di risolvere ogni questione che possa nascere per la grandezza degli alloggi disponibili, in relazione all'entità del nucleo familiare dei richiedenti, si impartiscono le seguenti istruzioni, a cui le Commissioni Provinciali si atterranno per la compilazione delle graduatorie, ai fini delle conseguenti assegnazioni:

a) ogni domanda deve considerarsi valida per l'assegnazione di un appartamento il cui massimo di vani utili non sia superiore a quello dei componenti il nucleo familiare più uno, secondo le disposizioni dell'art. 13 delle Norme di attuazione (D. P. R. 22-6-1949, n. 340, secondo capoverso). Le domande sulle quali risulti richiesto un numero di vani superiore a quello spettante, verranno modificate d'ufficio, riducendo il numero dei vani richiesti in relazione al nucleo familiare. Parimenti saranno corrette d'ufficio, aumentando il numero dei vani che si considera richiesto, quelle domande nelle quali il numero dei vani utili richiesto sia talmente esiguo, in relazione alla famiglia del richiedente, da comportare nel nuovo alloggio un coefficiente di affollamento superiore al massimo di due persone per vano utile;

b) il numero dei vani assegnabili in relazione alla richiesta dell'interessato, salvo le correzioni di cui sopra, nonchè il numero massimo assegnabile in base al nucleo familiare, deve essere indicato in ogni graduatoria a fianco di ciascun nominativo; l'assegnazione verrà fatta nell'ambito dei tipi di alloggio così risultanti;

8) Il *nucleo familiare* è definito dall'art. 39 del Regolamento, ma il calcolo del punteggio relativo all'indice di affollamento può dar luogo a situazioni dubbiose, da risolversi con i seguenti criteri:

a) i genitori o i suoceri che vivano attualmente lontano dal lavoratore, anche se aspirino a riunirsi con lui, non possono far numero con la moglie ed i figli;

b) del pari non possono far numero quando uno o più di essi si trovino in ricoveri, sia a pagamento che gratuitamente;

c) i fratelli, le sorelle, i cognati e gli altri collaterali ed affini, vanno esclusi quando non sia indicata l'età e non sia specificato che sono a carico del lavoratore;

d) se taluno dei componenti il nucleo familiare ha presentato domanda separata, va escluso a tutti gli effetti dal nucleo familiare di provenienza;

e) i lavoratori che vivono in camera ammobiliata o in pensione nel luogo ove lavorano, tenendo la famiglia lontana, e i lavoratori che rientrano ogni sera in famiglia, vanno classificati nella sesta classe; per il punteggio va tenuto presente solo il numero dei locali abitati dalla famiglia, con l'esclusione della camera ammobiliata;

g) *L'espressione vano utile*, esclude indubbiamente la cucina ed i servizi igienici. Ma, quando in un locale si faccia anche da cucina, il vano utile rimane vano utile senza possibilità di computare una frazione di vano o di escludere dai vani utili quello in cui si faccia anche da cucina. Ciò, tanto al fine di computare il coefficiente di affollamento, quanto agli effetti del punteggio;

io) *La perdita dell'alloggio per evento bellico* (comma 2° dell'art. 37), comprende non solo il caso di bombardamento che abbia distrutto la casa, ma anche l'eventuale requisizione dell'alloggio (non più revocata) originata dal fatto dello sfollamento del lavoratore in altro Comune. *Per profugo da territori ceduti*, deve intendersi anche il profugo che provenga da colonia ceduta per trattato di pace;

II) *Ogni rinuncia all'assegnazione deve essere interpretata come assoluta e definitiva*, anche se venisse esplicitamente o tacitamente subordinata a spostamenti, sostituzioni o qualsiasi altra condizione sospensiva o risolutiva. I rinunciatarî saranno definitivamente esclusi dalle graduatorie e sostituiti da chi li segue nell'ordine della graduatoria medesima. Essi non perderanno comunque il diritto a ripresentare domanda per le altre assegnazioni, in occasione di bandi successivi, che possano riguardarli.

Appena completata la graduatoria, la Commissione richiederà la documentazione ai probabili assegnatari, con una certa larghezza di numero per gli eventuali

spostamenti, e assegnando loro un termine per la presentazione dei documenti.

Le Commissioni sono organi amministrativi collegiali. Per il funzionamento di esse saranno adottate le norme comuni agli organi similari. Le decisioni potranno essere adottate a maggioranza: a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le Commissioni sono tenute alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni di carattere normativo emanate dal Ministero del Lavoro.

Le riunioni delle Commissioni Provinciali di assegnazione (i cui componenti vengono nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 22-6-1949, n. 340) debbono essere sempre precedute da avviso scritto di convocazione, con l'indicazione, nell'ordine del giorno, del gruppo di domande che saranno esaminate, e con l'avvertimento che il lavoro sarà iniziato appena sarà presente la maggioranza dei componenti (metà più uno). Non è ammessa la nomina dei membri supplenti.

Dovranno essere avanzate proposte, ai Sigg. Prefetti, per la sostituzione di quei membri che risultino assenti ingiustificati per oltre tre sedute.

I Sigg. Presidenti cureranno che le graduatorie definitive vengano approvate dalle Commissioni, con la massima sollecitudine. Richiameranno in tal senso i componenti delle Commissioni medesime, sottolineando l'aspetto sociale del loro compito.



### III.

## DOCUMENTAZIONE TECNICO-CONTABILE. GESTIONE I.N.A.-CASA

Roma, 15 Novembre 1949.

Circolare n. 1 - Prot. n. 11388/R. 25

*Norme contabili per gli Enti appaltanti (Comuni, Provincie, I.N.C.I.S., Istituti Case popolari, ecc.).*

Questa Gestione, in considerazione dei numerosi quesiti posti da varie stazioni appaltanti, ha stabilito le seguenti norme contabili concernenti l'attività dei cantieri.

Tali norme, oltre a rispondere al criterio di uniformare il lavoro amministrativo e contabile alle esigenze imposte dalla necessità di agevolare il compito degli ispettori e collaudatori, provvedono altresì a costituire una base sicura per la compilazione dei documenti da trasmettere alla Gestione I.N.A.-Casa, con uniformi modelli di rilevamento da inquadrarsi, senza successive elaborazioni, nell'ordinamento amministrativo e contabile della Gestione.

a) *Documentazione tecnico-contabile prescritta per i Cantieri I.N.A.-Casa.*

Le stazioni appaltanti provvederanno alla regolare e tempestiva tenuta di tutti i documenti atti a seguire le successive fasi tecniche ed economiche del procedere dei lavori.

Le contabilità dovranno essere tenute al corrente, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, e risultare, di massima, dai seguenti documenti:

- 1) Giornale dei lavori.
- 2) Libretto delle misure.

- 3) Registro di contabilità.
- 4) Sommario del registro di contabilità.
- 5) Lista delle somministrazioni in economia.

In particolare il libretto delle misure ed il registro di contabilità dovranno essere tali, da consentire il facile rilevamento e controllo degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento.

Per il caso di appalto a forfait, i libretti delle misure varranno per l'eventuale opera in economia e per la documentazione grafica dei lavori eseguiti. I libri contabili, custoditi dalla direzione dei lavori, saranno tutti tenuti a disposizione dei funzionari dei servizi dell'I.N.A.-Casa, insieme con i disegni di progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi, i capitolati ed i vari documenti in base ai quali la Gestione I.N.A.-Casa ha autorizzato i lavori.

Tutti i documenti sono esenti da bollo.

b) *Documentazione richiesta dalla Gestione I.N.A.-Casa alle stazioni appaltanti.*

In base ai documenti n. 2 e 3, le Direzioni dei lavori compileranno gli « stati di avanzamento ».

I conseguenti « certificati di pagamento » verranno redatti a norma delle condizioni stabilite nei contratti di appalto per la corresponsione degli acconti o del saldo, sui moduli seguenti (9):

- 1) Mod. S.C. 15/a, per i pagamenti alle Ditte Appaltatrici;
- 2) Mod. S. C. 15/b, per i pagamenti agli Enti Appaltanti;
- 3) Mod. S. C. 15/c, per i pagamenti ai professionisti.

Detti moduli dovranno essere inviati in duplice copia alla Gestione I.N.A.-Casa.

Sulla base dei « certificati di pagamento », la Gestione I.N.A.-Casa liquiderà gli importi dovuti, mediante ordine di pagamento bancario.

---

(9) Non si ritiene opportuno riportare l'esemplare dei moduli indicati nelle Norme. Essi potranno utilmente essere richiesti alla Gestione I.N.A.-Casa.

Per i pagamenti alle Ditte appaltatrici, richiesti con Mod. S. C. 15/a, la Banca incaricata del versamento provvederà a farsi rilasciare ricevuta (Mod. R. 7/a) a firma dell'Impresa, con l'intervento del rappresentante dell'Ente appaltante. Con la sottoscrizione di tale documento, detto Ente appaltante riconosce che non esistono opposizioni o impedimenti al pagamento, del quale prende atto a tutti gli effetti previsti dalla Convenzione stipulata con la Gestione I.N.A.-Casa.

Per i pagamenti agli Enti appaltanti ed ai professionisti, rispettivamente richiesti con Mod. S. C. 15/b e Mod. S. C. 15/c, la Banca provvederà a farsi rilasciare ricevuta sul Mod. R. 7/b e Mod. R. 7/c.

Tutte le ricevute dovranno essere rilasciate in originale e due copie.

La Banca tratterrà per suo uso una delle copie e provvederà ad inviare l'originale alla Gestione I.N.A.-Casa e la seconda copia all'Ente Appaltante.

*Il Presidente*  
ARNALDO FOSCHINI

## GESTIONE I.N.A.-CASA

Roma, 15 Novembre 1949.

Circolare n. 2 - Prot. n. 11389/R. 26

*Norme contabili per le Aziende che costruiscono per i propri dipendenti.*

Questa Gestione, in considerazione dei numerosi quesiti posti da varie Aziende interessate, ha stabilito le seguenti norme contabili concernenti la loro attività nei confronti della Gestione I.N.A.-CASA.

Tali norme, oltre a rispondere al criterio di uniformare il lavoro amministrativo e contabile alle esigenze imposte dalla necessità di agevolare il compito degli ispettori e collaudatori, provvedono altresì a costituire una base sicura per la compilazione dei documenti da trasmettere alla Gestione I.N.A.-Casa, con uniformi modelli di rilevamento da inquadrarsi, senza successive elaborazioni, nell'ordinamento amministrativo e contabile della Gestione.

a) *Documentazione tecnico-contabile prescritta per i cantieri.*

Le aziende interessate provvederanno alla regolare e tempestiva tenuta di tutti i documenti atti a seguire le successive fasi tecniche ed economiche del procedere dei lavori.

Le contabilità dovranno essere tenute al corrente, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, e risultare di massima dai seguenti documenti:

- 1) Giornale dei lavori.
- 2) Libretto delle misure.
- 3) Registro di contabilità.
- 4) Sommario del registro di contabilità.
- 5) Lista delle somministrazioni in economia.

In particolare il libretto delle misure e il registro di contabilità dovranno essere tali, da consentire il facile rilevamento e controllo degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento.

Per il caso di appalto a forfait, i libretti delle misure varranno per le eventuali opere in economia e per la documentazione grafica dei lavori eseguiti. I libri contabili, custoditi dalla Direzione dei lavori, saranno tutti tenuti a disposizione dei funzionari dei servizi dell'I.N.A.-Casa, insieme con i disegni di progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi, i capitolati, ed i vari documenti in base ai quali la Gestione I.N.A.-Casa ha autorizzato i lavori.

Tutti i documenti sono esenti da bollo.

b) *Documentazione richiesta dalla Gestione I.N.A.-Casa per le Aziende.*

In base ai documenti nn. 2 e 3, le Direzioni dei lavori provvederanno alla compilazione dei « Certificati di pagamento », che dovranno essere redatti in duplice copia, a norma delle condizioni stabilite nei contratti di appalto per la corresponsione degli acconti o del saldo, sui moduli seguenti (10):

1) Mod. S. C. 16/a, per i pagamenti dall'Azienda effettuati alla ditta appaltatrice.

2) Mod. S. C. 16/b, per i compensi spettanti alla Azienda, a norma della convenzione con la Gestione I.N.A.-Casa.

---

(10) Vedi quanto è detto nella nota precedente.

3) Mod. S. C. 16/c, per i pagamenti dall'Azienda effettuati ai professionisti.

Una copia di tali moduli, corredata delle copie delle ricevute delle Imprese, dei Direttori dei lavori, dei Progettisti, ecc. sarà inviata alla Gestione I.N.A.-Casa.

Una seconda copia, anch'essa corredata dagli stessi documenti di cui sopra, sarà allegata alle situazioni semestrali di cui viene detto in prosieguo.

Dopo l'approvazione del collaudo, sarà accertata la situazione contabile provvedendo, ove del caso, ai necessari conguagli.

A norma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le Aziende appaltanti dovranno inviare al più presto a questa Gestione l'allegato modello « R. 8 », completato di tutti gli elementi in esso specificati.

Le Aziende dovranno attenersi, per quanto concerne l'amministrazione dei fondi impiegati per le costruzioni, alle seguenti norme.

Ogni Azienda dovrà tenere distinte dalle scritture amministrative relative alla maturazione dei contributi ed alle spese ed anticipi effettuati per le costruzioni, speciali scritture contabili, nelle quali saranno tenute in evidenza:

a) le spese regolarmente documentate, che l'Azienda sosterrà per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione, ivi comprese le spese per progettazione, direzione dei lavori e sorveglianza cantieri;

b) le attività rappresentate:

1) dai contributi dovuti dall'Azienda in proprio e per i suoi dipendenti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, a decorrere dalla data di inizio della sospensione del versamento di detti contributi;

2) dai contributi statali percepiti ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 11 delle Norme integrative, di cui al Decreto 22 giugno 1949, n. 340.

Le scritture di cui sopra, puntualmente aggiornate, saranno tenute a disposizione della Gestione I.N.A.-Casa, per le necessarie verifiche, sino al termine delle operazioni previste dalla legge.

Le Aziende potranno adottare il sistema contabile che riterranno più opportuno, in relazione a quello in atto per l'attività economica da esse svolta. Si rende

soltanto necessaria, affinché le operazioni amministrative e contabili della Gestione possano procedere con la dovuta speditezza, l'adozione di un criterio uniforme, da parte di tutte le Aziende, per la comunicazione degli elementi indispensabili agli accertamenti da effettuare semestralmente.

Le Aziende comunicheranno alla fine di ogni semestre sia il rendiconto dei contributi, che sono tenuti a fornire ai sensi dell'art. 10 delle Norme integrative, di cui al Decreto 22 giugno 1949, n. 340, sia i dati necessari alla Gestione per procedere ai conteggi semestrali (liquidazione contributi e regolamentazione dei conti) e al conguaglio finale, previsti dall'art. 11 delle norme medesime.

La contabilità delle Aziende dovrà pertanto essere impostata con criteri tali da poter facilmente procedere alla compilazione delle situazioni, che le Aziende medesime dovranno trasmettere a questa Gestione, sulla base dell'allegato modulo « R. 9. » alla fine di ogni semestre.

Unitamente alla suddetta situazione dovranno essere inviati i seguenti documenti:

a) seconda copia dei certificati di pagamento effettuati nel semestre, corredata delle copie delle ricevute, già specificate in precedenza;

b) riepilogo dei contributi dovuti, ripartiti per mese, debitamente vistato dall'Ente percettore (a conferma dell'effettivo numero dei dipendenti) e recante la indicazione se l'Azienda è stata esonerata dal versamento totale o parziale dei contributi stessi. In questo ultimo caso dovrà essere indicato l'importo per il quale è stato concesso l'esonero.

*Il Presidente*  
ARNALDO FOSCHINI

GESTIONE I.N.A.-CASA

Roma, 15 Novembre 1949.

Circolare n. 3 - Prot. n. 11390/R. 27

*Norme contabili per le Cooperative che costruiscono per i propri soci.*

Questa Gestione, in considerazione dei numerosi quesiti posti da varie Cooperative, ha stabilito le se-

guenti norme contabili concernenti la loro attività nei confronti della Gestione I.N.A.-Casa.

Tali norme, oltre a rispondere al criterio di uniformare il lavoro amministrativo e contabile alle esigenze imposte dalla necessità di agevolare il compito degli ispettori e collaudatori, provvedono altresì a costituire una base sicura per la compilazione dei documenti da trasmettere alla Gestione I.N.A.-Casa, con uniformi modelli di rilevamento da inquadrarsi, senza eccessive elaborazioni, nell'ordinamento amministrativo e contabile della Gestione.

A) *Documentazione tecnico-contabile prescritta per i cantieri.*

Le Cooperative interessate provvederanno alla regolare e tempestiva tenuta di tutti i documenti atti a seguire le successive fasi tecniche ed economiche del procedere dei lavori.

Le contabilità dovranno essere tenute al corrente, sotto la responsabilità del Direttore dei lavori, e risultare di massima dai seguenti documenti:

- 1) Giornale dei lavori.
- 2) Libretto delle misure.
- 3) Registro di contabilità.
- 4) Sommario del registro di contabilità.
- 5) Lista delle somministrazioni in economia.

In particolare il libretto delle misure ed il registro di contabilità dovranno essere tali, da consentire il facile rilevamento e controllo degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento.

Per il caso di appalto a forfait, i libretti delle misure varranno per l'eventuale opera in economia e per la documentazione grafica dei lavori eseguiti. I libri contabili, custoditi dalla Direzione dei lavori, saranno tutti tenuti a disposizione dei funzionari dei servizi dell'I.N.A.-Casa, insieme con i disegni di progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi, i capitolati ed i vari documenti, in base ai quali la Gestione I.N.A.-Casa ha autorizzato i lavori.

Tutti i documenti sono esenti da bollo.

B) *Disposizioni particolari per le Cooperative - Documentazione richiesta dalla Gestione I.N.A.-Casa.*

Le Cooperative dovranno inviare al più presto un elenco, da compilarci in triplice copia, da cui risul-

tino, ripartiti per ciascuna Ditta presso la quale i soci prestano la loro opera, le generalità dei soci medesimi e l'importo dei contributi dovuti da ciascuna Azienda, in proprio e per i rispettivi dipendenti, con la segnalazione della sede provinciale dell'Ente percettore dei contributi.

Questa Gestione, non appena in possesso dei suddetti elementi e sempre che siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla convenzione, provvederà:

a) ad invitare le Aziende a corrispondere i contributi di competenza delle Cooperative ammesse alla riscossione diretta;

b) a predisporre i conteggi per la liquidazione, da parte di questa Gestione medesima, dei contributi spettanti alle Cooperative non ammesse in tutto o in parte alla riscossione diretta.

Allo scopo di rendere più spedite le operazioni amministrative e contabili di questa Gestione, si pregano le Cooperative di dare comunicazione delle eventuali variazioni per trasferimento di soci da un'Azienda all'altra.

Le Cooperative ammesse alla riscossione diretta dovranno aprire, presso una Banca di loro gradimento, un conto corrente, nel quale dovranno affluire i contributi che saranno via via corrisposti dalle varie Aziende, per conto dei soci da esse dipendenti. Nessun'altra somma, oltre i predetti contributi, dovrà essere depositata in detto conto da parte della Cooperativa o di terzi. Potranno derogare da questa norma le Cooperative i cui soci risultino tutti dipendenti di una sola Azienda.

Le Cooperative interessate sono tenute a far pervenire una dichiarazione della Banca, da cui risulti l'apertura del conto corrente, a questa Gestione, alla quale dovrà essere trasmesso un estratto di tale conto, alla fine di ogni semestre. Nessuna liquidazione semestrale verrà effettuata alle Cooperative inadempienti alle disposizioni di cui sopra.

In base ai documenti n. 2 e 3, di cui al paragrafo a), le Direzioni dei lavori provvederanno alla compilazione dei « certificati di pagamento », che dovranno essere redatti in duplice copia, a norma delle condizioni stabilite nei contratti di appalto per la correspon-



sione degli acconti o del saldo, sui moduli seguenti (11):

1) Mod. S. C. 16/a per i pagamenti dalla Cooperativa effettuati dalla Ditta appaltatrice;

2) Mod. S. C. 16/b per i compensi spettanti alla Cooperativa a norma della convenzione stipulata con la Gestione I.N.A.-Casa;

3) Mod. S. C. 16/c per i pagamenti dalla Cooperativa effettuati ai professionisti.

Una copia di tali moduli, corredata delle copie delle ricevute delle Imprese, dei Direttori di lavori, dei Progettisti, ecc., sarà inviata alla Gestione I.N.A.-Casa.

Una seconda copia, anch'essa corredata degli stessi documenti di cui sopra, sarà allegata alle situazioni semestrali, di cui viene detto in prosieguo.

Dopo l'approvazione del collaudo, sarà accertata la situazione contabile, provvedendo, ove del caso, ai necessari conguagli.

A norma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le Cooperative dovranno inviare al più presto alla Gestione l'allegato modello « R. 8. », completato di tutti gli elementi in esso specificati.

Le Cooperative dovranno attenersi, per quanto concerne l'amministrazione dei fondi impiegati per le costruzioni, alle seguenti norme.

Ogni Cooperativa dovrà tenere distinte dalle scritture amministrative relative alla maturazione dei contributi ed alle spese ed anticipi effettuati per le costruzioni, speciali scritture contabili, nelle quali saranno tenute in evidenza:

a) le spese regolarmente documentate, che la Cooperativa sosterrà per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalle convenzioni, ivi comprese le spese per progettazione, direzione dei lavori e sorveglianza cantieri;

b) le attività rappresentate:

1) dai contributi dei datori di lavoro e lavoratori, dovuti, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle Aziende presso le quali prestano la loro opera i soci della Cooperativa, a de-

---

(11) V. Nota precedente.

correre dalla data in cui questa Gestione ha autorizzato la Cooperativa medesima a fruire di detti contributi;

2) dai contributi statali percepiti ai sensi delle lettere *b* e *c*) dell'art. 2 delle Norme integrative di cui al Decreto 22 giugno 1949, n. 340.

Le scritture di cui sopra, puntualmente aggiornate, saranno tenute a disposizione della Gestione I.N.A.-Casa, per le necessarie verifiche, fino al termine delle operazioni previste dalla legge.

Le Cooperative potranno adottare il sistema contabile che riterranno più opportuno. Si rende soltanto necessaria, affinché le operazioni amministrative e contabili della Gestione possano procedere con la dovuta speditezza, l'adozione di un criterio uniforme, da parte di tutte le Cooperative, per la comunicazione degli elementi indispensabili agli accertamenti da effettuare semestralmente.

Le Cooperative comunicheranno, alla fine di ogni semestre, sia il rendiconto dei contributi che sono tenute a fornire ai sensi dell'art. 10 delle Norme integrative, di cui al Decreto 22 giugno 1949, n. 340, sia i dati necessari alla Gestione, per procedere ai conteggi semestrali (liquidazione contributi e regolamentazione dei conti) e al conguaglio, previsti dall'art. 11 delle norme medesime. La contabilità delle Cooperative dovrà pertanto essere impostata con criteri tali da poter facilmente procedere alla compilazione delle situazioni, che le Aziende medesime dovranno trasmettere a questa Gestione, alla fine di ogni semestre, sulla base dell'allegato modello « R. 9/bis ».

Unitamente alla suddetta situazione dovranno essere inviate le seconde copie dei certificati di pagamento effettuati nel semestre, corredate dalle copie delle ricevute già specificate in precedenza.

*Il Presidente*  
ARNALDO FOSCHINI



## I PIANI DI COSTRUZIONI



## I.

### L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DEL PIANO

Il Comitato di attuazione del Piano settennale di costruzioni di case per lavoratori e il Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa sono stati costituiti con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1949 e sono stati insediati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 24 dello stesso mese.

Essi si sono messi subito al lavoro, iniziando un'attività che ha portato non solo alla formulazione dei Piani di costruzione e all'emanazione delle norme regolatrici in materia, ma anche all'attuazione dei Piani stessi e alla costruzione delle prime case per i lavoratori. Un accenno all'attività da essi svolta gioverà molto ad una completa ed esatta intelligenza dei Piani e delle norme che li regolano.

#### I. ATTIVITÀ DEL COMITATO DI ATTUAZIONE.

Il Comitato di attuazione — in attesa di compiere gli studi e le indagini necessari per la formulazione del Piano tecnico-finanziario settennale — allo scopo di andare subito incontro alle esigenze della disoccupazione utilizzando la stagione favorevole per le costruzioni, ha deciso di procedere subito alla realizzazione in via sperimentale di un primo lotto di costruzioni. È quello che l'art. 4 delle Norme integrative e complementari chiama « Piano iniziale ».

A tale uopo, esso ha fatto il calcolo dei finanziamenti sui quali poteva contare, ha pensato ad una prima ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale ed ha stabilito le norme concrete che dovevano regolare il Piano nel suo svolgimento, dall'acquisto delle aree alle norme sugli appalti, ai rapporti con

la Gestione e con le stazioni appaltanti, all'utilizzazione dei contributi, ecc.

Fissate le norme generali, il Comitato è passato alla indicazione degli enti incaricati delle costruzioni oppure all'autorizzazione ad aziende e a cooperative di costruire direttamente gli alloggi per i propri dipendenti o soci.

Questo lavoro relativo al Piano sperimentale o iniziale ha occupato diverse riunioni, che vanno dal 27 aprile 1949 al 20 luglio successivo. Un ampliamento del Piano iniziale è stato poi fatto — con nuove previsioni di finanziamento e con nuove assegnazioni — nella seduta del 28 settembre 1949.

Terminata la elaborazione del Piano iniziale, acquisite le necessarie esperienze, ottenute le notizie sui finanziamenti possibili o reali per le future costruzioni, il Comitato di attuazione è passato — dalle sedute del 21 settembre 1949 in poi — a predisporre il Piano di costruzioni che ha chiamato del 1° anno, riferentesi al periodo contributivo dal 1° aprile 1949 al 31 marzo 1951 e comprensivo anche del Piano iniziale, già precedentemente formulato.

È da allora un susseguirsi di delibere, che hanno per oggetto l'assegnazione di incarichi ad Enti per nuove costruzioni o l'autorizzazione ad Aziende e a Cooperative a costruire direttamente, nel quadro generale di un programma di costruzioni appositamente e analiticamente prefissato e distinto per Comuni e per Provincie. In una delle più importanti sedute esso ha — con la delibera n. 32 — stabilito i criteri e le modalità per la costruzione degli alloggi, criteri e modalità che sostituiscono le norme già predisposte per il Piano iniziale e che valgono per il « Piano di costruzioni del 1° anno ».

Da quanto è stato fin qui detto si rileva subito che il Comitato ha compiuto il lavoro di formulazione del Piano iniziale, prima, e di quello del 1° anno, poi, con un metodo eclettico, e cioè fissando le linee generali e contemporaneamente concretizzando e realizzando la stessa formulazione mediante l'assegnazione degli incarichi agli Enti prescelti oppure l'autorizzazione alle Aziende e alle Cooperative di costruire direttamente. In effetto il Comitato non ha predisposto un piano di massima e poi un piano concreto di

realizzo, ma si è limitato ad adottare delle delibere che hanno per oggetto a volte problemi o norme di carattere generale e a volte singole assegnazioni di incarichi di costruzioni o singole autorizzazioni ad Aziende o a Cooperative e dalle quali poi si enucleano e si ricavano sia il Piano iniziale che quello del 1° anno.

Più precisamente le varie delibere riguardano:

1) *per il Piano iniziale:*

delibere nn. 1, 2 e 5: Programma generale di costruzioni per alcuni capoluoghi di provincia e per alcuni comuni, con le cifre degli importi relativi; norme per la disciplina delle aree, per la costruzione degli edifici e degli alloggi, per i progetti, per gli appalti, per i controlli delle opere, per i pagamenti, ecc., nonchè norme per le costruzioni dirette delle Aziende e delle Cooperative;

delibere nn. 3, 4, 7, 10, 13 e 19: Incarichi ad Enti per costruzioni per conto della Gestione I.N.A.-Casa;

delibere nn. 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 15: Autorizzazioni ad Aziende e Cooperative per costruzioni dirette;

delibera n. 22: Ripartizione degli alloggi del Piano iniziale fra dipendenti statali e dipendenti da privati datori di lavoro;

2) *per il Piano del 1° anno:*

delibera n. 21: Determinazione degli stanziamenti delle costruzioni della Gestione I.N.A.-Casa, distinti per Province e per Comuni;

delibere nn. 32 e 33: Norme sui criteri e sulle modalità per la costruzione degli alloggi;

delibere nn. 26, 29, 34, 35 e 36: Incarichi ad Enti per costruzioni per conto della Gestione I.N.A.-Casa;

delibere nn. 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31 e 37: Autorizzazioni ad Aziende e Cooperative per costruzioni dirette;

delibera n. 39: Definizione delle incompatibilità nell'assegnazione degli incarichi.

Ho voluto ricordarle tutte, perchè ciò contribuisce molto a chiarire il « modo » di formazione dei Piani, che più sotto saranno riportati.



Esse mostrano altresì l'immane lavoro compiuto con passione e con tenacia dal Comitato, il quale in un tempo relativamente breve ha acquisito infiniti elementi di giudizio — dati statistici sulla popolazione lavoratrice interessata al Piano, sulle distruzioni operate dalla guerra, sugli indici di sovraffollamento nelle singole Province e nei singoli Comuni, ecc. — ed ha predisposto anche nei minimi particolari e nelle concrete attuazioni i due Piani suddetti, che segnano la prima tappa del suo lavoro settennale.

## 2. ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Meno appariscente all'esterno, ma non meno importante agli effetti della realizzazione dei Piani è stata l'attività svolta dal Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa.

Suo compito fondamentale era quello di attuare concretamente i Piani formulati dal Comitato, rendendo possibile ed effettiva la costruzione delle case che questi aveva preventivato. Detto compito appariva difficilissimo e assai complesso fin dal primo momento perchè presupponeva la soluzione di problemi ed esigenze di ordine amministrativo, contabile e legale.

Il Consiglio direttivo si è messo subito al lavoro e mentre da una parte ha dato vita all'organizzazione amministrativa della Gestione — impiantando gli uffici e attrezzandoli modernamente, in modo da contemperare le esigenze burocratiche con le necessità di rapide decisioni e di facili controlli contabili — ha pazientemente e saggiamente proceduto ai singoli atti necessari per la costruzione degli alloggi, dalla scelta delle aree all'approvazione dei progetti e alla stipulazione delle convenzioni con le stazioni appaltanti.

Ma anche in questo lavoro di mera esecuzione il Consiglio direttivo ha voluto essere confortato da studi e da esperienze ed ha tracciato norme e direttive, che — sotto certi aspetti — operano più come integrazione che come attuazione dei Piani predisposti dal Comitato.

Intendo riferirmi agli studi sulle dimensioni degli ambienti, sull'utilizzazione delle aree, sui criteri urbanistici ed architettonici dei complessi edilizi, sulla tipizzazione dei progetti e dei materiali da impiegare. I risultati di detti studi sono stati concretati in sug-

gerimenti, norme e schemi per la elaborazione e presentazione dei progetti.

Il Consiglio direttivo ha anzi bandito dei concorsi nazionali di carattere prevalentemente architettonico (casetta isolata a due piani e due alloggi per piano, casetta a schiera a due piani, casa isolata a tre appartamenti per piano ed a quattro piani, casa continua a tre piani e due alloggi per scala-piano) e dei concorsi di carattere prevalentemente tecnico-costruttivo (per tipi di coperture economiche, per tramezzi standard, per un tipo di stufa, per un sistema di riscaldamento di acqua per bagno, ecc.).

Intendo riferirmi poi alla formulazione di norme:

a) in materia di acquisizione delle aree e di stipula di relativi contratti, nonché di documentazione legale della proprietà delle stesse onde assicurare la legittimità dei trasferimenti;

b) in materia di contabilità, da tenersi dagli Enti incaricati, dalle Aziende e dalle cooperative;

c) in materia di assegnazione degli alloggi e di presentazione e raccolta delle domande;

d) in materia di scelta dei collaudatori e dei direttori dei lavori;

e) in materia di convenzioni con le stazioni appaltanti.

Esso ha curato la compilazione del Capitolato generale di appalto della Gestione, che, pur richiamandosi nelle linee generali al Capitolato di appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, contiene i necessari adattamenti alle esigenze dei Piani di costruzione di case per lavoratori.

Il Consiglio direttivo, accanto a questa attività normativa, ha svolto quotidianamente quella rivolta all'esecuzione concreta dei Piani. Esso è stato impegnato nell'esame amministrativo e contabile degli esoneri dei contributi, nell'esame delle concessioni in gestioni dirette, negli utilizzi dei ribassi d'asta, nella correzione ed approvazione dei progetti delle singole costruzioni, nei trasferimenti a titolo gratuito od oneroso dei suoli edificabili, nell'esame degli stati di avanzamento, nell'esame preventivo delle vertenze, ecc.

È adesso in fase di attuazione l'allestimento e la organizzazione degli uffici necessari per l'amministrazione degli alloggi, che si vanno man mano costruendo.

## II.

### PIANO INIZIALE DI COSTRUZIONI

*DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 18 NOVEMBRE 1949 - APPROVAZIONE DEL PIANO INIZIALE DI COSTRUZIONI DI CASE PER LAVORATORI.*

Il Ministro Segretario di Stato  
per il lavoro e la previdenza sociale

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1949, n. 340, contenente le norme integrative e complementari per l'attuazione della legge predetta;

Vista la nota n. 930 del 4 novembre 1949, con la quale il Presidente del Comitato di attuazione del Piano incremento occupazione operaia — case per lavoratori — ha presentato per l'approvazione il Piano iniziale di costruzioni;

#### DECRETA

È approvato il Piano iniziale di costruzioni, allegato al presente decreto, predisposto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, dal Comitato per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Roma, addì 18 novembre 1949.

*Il Ministro: FANFANI*

# PIANO INIZIALE DI COSTRUZIONI DI CASE PER LAVORATORI

## I. FORMULAZIONE DEL PIANO

1. Il Piano iniziale — previsto dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1949, n. 340, per la prima attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 — è impostato con riferimento al periodo contributivo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1949.

2. Il Piano iniziale risulta:

a) da un « Piano sperimentale », predisposto con le delibere del Comitato di attuazione nn. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, adottate nel periodo che va dal 19 maggio 1949 al 20 luglio successivo;

b) e da un successivo « ampliamento », adottato con la delibera del Comitato n. 19, presa il 28 settembre 1949.

3. Sono previste nel Piano iniziale:

a) costruzioni da affidare agli Enti di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge citata (nel seguito indicati semplicemente come « Enti »). A queste costruzioni si provvede con i contributi raccolti nel periodo contributivo del piano;

b) costruzioni dirette di Aziende, Cooperative e pubbliche Amministrazioni, autorizzate in base al comma 2 dell'art. 11 della legge citata (nel seguito indicate semplicemente come « Aziende, Cooperative e pubbliche Amministrazioni »). A queste costruzioni si provvede sulla base di anticipazioni da parte delle Aziende, Cooperative e pubbliche Amministrazioni, da recuperare attraverso i contributi di periodi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione, che possono coprire i periodi contributivi di più piani. Queste costruzioni verranno quindi conteggiate in ciascun Piano in base al corrispondente pro-rata. Nel caso del Piano iniziale, siccome i lavori di costruzione e quindi l'esonero dei contributi hanno inizio dopo il 30 giugno 1949, il pro-rata in questione è nullo.

4. Gli importi delle costruzioni affidate agli « Enti » risultano come segue:

Piano sperimentale (2)	. . .	L. 10.441.000.000 (1)
Ampliamento (3)	. . . . .	» 5.442.125.000
Totale	. . .	L. 15.883.125.000

Gli importi delle costruzioni autorizzate per la costruzione diretta da parte di Aziende, Cooperative e pubbliche Amministrazioni, sono rispettivamente i seguenti:

Aziende e Cooperative (4)	. . .	L. 13.878.500.000 (1)
Pubbliche amministrazioni (5)	»	1.812.400.000
Totale	. . .	L. 15.190.900.000

5. Il termine massimo per l'inizio dei lavori di costruzione è stato fissato al 16 settembre 1949 per il « Piano sperimentale » e al 30 novembre 1949 per l'« ampliamento ». Il termine massimo per l'ultimazione dei lavori è stato fissato rispettivamente al 15 settembre 1950 ed al 30 novembre 1950 per i due gruppi di costruzioni.

6. Il costo massimo a vano è stato stabilito a norma dell'art. 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, in L. 400.000, di cui L. 6.000 accantonate per le spese generali della Gestione I.N.A.-Casa.

7. Il Piano è stabilito sulle seguenti basi finanziarie. Le disponibilità del Piano sono costituite da tutte le entrate *comunque maturate entro il periodo contributivo del Piano*, e precisamente:

---

(1) Al netto della quota accantonata per spese generali della Gestione I.N.A.-Casa.

(2) In base alle delibere del Comitato di attuazione numeri 3, 4, 7, 10 e 13.

(3) In base alla delibera del Comitato di attuazione n. 19.

(4) In base alle delibere del Comitato di attuazione numeri 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 15.

(5) In base alle delibere del Comitato di attuazione numeri 7 e 13.

a) contributi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dello Stato;

b) rate di ammortamento degli alloggi assegnati con promessa di vendita (costruzioni del Piano e di eventuali Piani precedenti);

c) canoni di affitto netti per alloggi assegnati in locazione (id. c. s.);

d) interessi sui fondi in giacenza.

A far fronte di tali disponibilità vanno considerati i seguenti impegni:

a) importo delle costruzioni autorizzate. Per le costruzioni affidate agli Enti si intende, sotto questo titolo, l'importo complessivo delle costruzioni incluse nel Piano. Per le costruzioni dirette di Aziende, Cooperative, pubbliche Amministrazioni si intende, invece, secondo quanto è chiarito al par. 3, punto b) della presente relazione, il relativo pro-rata; in deduzione delle somme suddette va considerato l'importo degli impegni eventualmente non utilizzati, per la parte che non viene ridistribuita nel Piano stesso;

b) quota accantonata per le spese generali della Gestione I.N.A.-Casa nel settennio.

L'eventuale supero delle disponibilità sugli impegni in tal modo risultanti viene riportato — insieme alle rate di ammortamento, canoni di affitto ed interessi maturati dopo la fine del periodo contributivo del piano — fra le disponibilità di ciascun Piano successivo.

8. Per il periodo contributivo del Piano iniziale, dal 1° aprile 1949 al 30 giugno 1949, è stato previsto un complesso di contributi pari a lire 20 miliardi, di cui 15 miliardi provenienti dal contributo dello Stato sull'esercizio finanziario 1948-49. L'importo delle rate di ammortamento e dei canoni di affitto maturati nel periodo contributivo del Piano è nullo mentre trascurabili sono gli interessi.

9. Sulle basi precedentemente indicate, sono state fatte le previsioni di cui alla tavola seguente, a migliaia di lire, con cifre arrotondate a meno di lire 100.000:

	Periodo contributivo dal 1° aprile 1949 al 30 giugno 1949	
	Introiti	Impegni corrispondenti
A - Riporto dal periodo precedente . . . . .	—	
B - Contributi maturati nel periodo . . . . .	20.000.000	
C - Rate amm.to alloggi maturati nel periodo.	—	
D - Canoni netti affitto maturati nel periodo.	—	
E - Interessi maturati nel periodo . . . . .	—	
F - Importo costruzioni au- torizzate		
a) <i>Enti</i>		
« piano sperimentale »		(10.441.000) (6)
« ampliamento »		( 5.442.100)
Piano iniziale . . . . .		15.883.000
b) <i>Aziende, Cooperative,</i> <i>Amm.ni Pubbliche</i> (pro- rata (7)		
Piano iniziale . . . . .		—
G - Importo da accantonare per le spese generali della Gestione I.N.A.-Casa nel setten- nio (1,50 % degli im- porti impegnati per le costruzioni) . . . . .		242.000
H - Previsione impegni pia- no iniziale non utiliz- zati (6 %) (8) . . . . .	967.500	
I - Introiti non impegna- ti da riportarsi ai pia- ni relativi ai periodi successivi insieme alle rate di ammort.to, ca- noni di affitto ed in- teressi maturati dopo la fine del periodo . . . . .		4.842.400
L - Totali . . . . .	20.967.500	20.967.500

(6) Al netto della quota accantonata per spese generali di cui alla voce G).

(7) Vedi paragrafo 3, punto b) della presente relazione.

(8) La differenza fra somma autorizzata e spesa effettiva-

10. L'importo delle costruzioni (pari a lire 15 miliardi 883.100.000, al netto della quota accantonata per spese generali della Gestione I.N.A.-Casa nel settennio e della quota non utilizzata) impegnato dal Piano iniziale sui contributi relativi al periodo 1° aprile 1949-30 giugno 1949, è stato così ripartito:

	Centro-Nord	Sud-Isole	In complesso
Piano sperimentale	6.919.600.000	3.521.400.000	10.441.000.000
Ampliamento	3.373.600.000	2.068.500.000	5.442.100.000
<b>Totale Piano iniziale</b>	<b>10.293.200.000</b>	<b>5.589.900.000</b>	<b>15.883.100.000</b>

Deducendo le quote non utilizzate precisate nella misura del 6 %, si prevede la costruzione di n. 38.940 vani, per n. 8.188 alloggi, di cui 5.348 alloggi nel Centro-Nord e 2.840 nel Sud-Isole.

La ripartizione degli alloggi per categorie di dipendenti (art. 10, comma 1 della legge citata) e per destinazione (art. 13, comma 1 della legge citata), è prevista come segue:

Categoria di dipendenti	DESTINAZIONE		in complesso
	a riscatto	in locazione	
Dipendenti da Pubbliche Amm.ni	1.447	1.268	2.715
Altri dipendenti	2.615	2.858	5.473
<b>Totale</b>	<b>4.062</b>	<b>4.126</b>	<b>8.188</b>

mente sostenuta deriva sia da incompleta o mancata utilizzazione, per:

a) eventuale progettazione di un numero di vani inferiore al rapporto fra la somma autorizzata ed il costo massimo a vano;

b) eventuali rinunce alla costruzione;  
sia da risparmio per:

c) adozione di soluzioni tecniche o tipi di costruzione che comportino un costo a vano inferiore a quello massimo;

d) ribassi d'asta.

Le somme così rese disponibili verranno in parte ridistribuite nel corso dell'esercizio ed in parte rinviate al Piano successivo; quest'ultima quota è stata valutata nella misura del 6 % dell'importo impegnato.



La ripartizione degli alloggi secondo il numero dei vani è prevista come segue:

1)	alloggi con vani 2	(1 stanza e accessori)	3%;
2)	»	» 3,5 (2 » » »)	18%;
3)	»	» 5 (3 » » »)	70%;
4)	»	» 6 (4 » » »)	6%;
5)	»	» 7 (5 » » »)	3%;

II. Complessivamente, tenendo conto sia delle costruzioni affidate agli Enti, sia delle costruzioni dirette di Aziende, Cooperative ed Amministrazioni pubbliche, e prevedendo una mancata utilizzazione del 6 %, si prevede che verranno costruite case, entro il 30 novembre 1950, per un totale di circa 76.800 vani, corrispondenti a circa 16.800 alloggi.

Tali costruzioni corrispondono ad un importo complessivo di lire 29.679.900.000 (9) di cui lire 14 miliardi 930.000.000 rientrano propriamente nel Piano iniziale, in quanto fanno carico ai contribuenti afferenti al periodo contributivo del Piano (1° aprile 1949-30 giugno 1949). Il rimanente importo di lire 14 miliardi 749.900.000 verrà coperto da anticipazioni di Aziende, Cooperative ed Amministrazioni pubbliche, che lo ricupereranno attraverso contributi di periodi successivi.

## 2. COSTRUZIONI PREVISTE

Le costruzioni previste nel Piano iniziale risultano dalla seguente tabella, nella quale gli importi in milioni di lire sono al netto della quota spese generali della Gestione I.N.A.-Casa.

Le costruzioni sono distinte per regioni e, per ciascuna di esse, in tre gruppi, a seconda che siano fatte da Enti incaricati dal Comitato di attuazione, o da Aziende e Cooperative autorizzate a costruire direttamente, o, infine, da pubbliche Amministrazioni.

(9) Importo calcolato al netto della quota non utilizzata del 6 % e della quota accantonata per spese generali della Gestione I.N.A.-Casa nel settennio.

REGIONI		ENTI	AZIENDE e COOPERAT.	PUBLIC, AMMINISTRAT.	TOTALE
Piemonte - Valle d'Aosta	.	1.172,1	2.875,1	154,6	4.201,8
Lombardia	.	2.019,1	4.734,4	195,0	6.948,5
Trentino - Alto Adige	.	295,5	132,5	23,6	451,6
Veneto	.	1.403,6	1.008,8	183,2	2.595,6
Friuli - Venezia Giulia	.	98,5	229,5	—	328,0
Liguria	.	985,0	1.343,2	83,7	2.411,9
Emilia - Romagna	.	1.231,3	353,9	131,0	1.716,2
Toscana	.	1.536,6	719,5	94,6	2.350,7
Umbria	.	147,8	329,0	—	476,8
Marche	.	246,3	108,5	23,6	378,4
Lazio	.	1.157,4	679,2	278,9	2.115,5
<i>Totale Centro-Nord</i>	.	10.293,2	12.513,6	1.168,2	23.975,0
Abruzzi e Molise	.	221,6	25,8	23,6	271,0
Campania	.	2.167,0	889,0	206,9	3.262,9
Puglie	.	935,8	109,3	115,2	1.160,3
Basilicata	.	197	—	—	197,0
Calabria	.	197	15,5	99,5	312,0
Sicilia	.	1.576,0	150,5	183,2	1.909,7
Sardegna	.	295,5	174,8	15,8	486,1
<i>Totale Sud-Isole</i>	.	5.589,9	1.364,9	644,2	7.599,0
<b>TOTALE ITALIA</b>	.	<b>15.883,1</b>	<b>13.878,5</b>	<b>1.812,4</b>	<b>31.574,0</b>

La suddivisione delle costruzioni previste per le singole Province di ciascuna regione è riportata sulla tabella del Piano di costruzioni del 1° anno, il quale — come si vedrà — comprende il Piano iniziale e il Piano integrativo (10).

### 3. NORME REGOLATRICI DEL PIANO

Contemporaneamente alla formulazione del Piano sperimentale e prima ancora di procedere all'assegnazione degli incarichi agli Enti previsti dall'art. 11, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o all'autorizzazione alle Aziende e alle Cooperative a costruire direttamente, a sensi del secondo comma dello stesso art. 11, il Comitato di attuazione si preoccupò di fissare alcune norme generali che regolassero l'esecuzione del Piano sia sotto l'aspetto costruttivo od edile che sotto quello tecnico-finanziario.

Vennero così formulate delle norme generali soprattutto:

a) per le aree: scelta, prezzo, possibilità di allacciamento con strada comoda, di inclusione in un piano organico igienicamente e modernamente concepito, ecc.;

b) per gli edifici: densità di popolazione non superiore a 500 abitanti per ettaro, altezza delle costruzioni, esclusione di cortili chiusi, aree destinate ad orto-giardino;

c) per gli alloggi: superficie utile, esposizione, ecc.;

d) per il controllo dell'esecuzione degli incarichi da parte della Gestione I.N.A.-Casa e per il controllo sui lavori e sulle opere;

e) sui pagamenti dei lavori, in base ad apposita documentazione comprovante lo stato di avanzamento dei medesimi;

f) per le costruzioni da parte delle Aziende e Cooperative: ammontare delle costruzioni, raggruppamenti di aziende, sospensione del pagamento dei contributi, progetti, appalti, ecc.;

g) per le progettazioni;

---

(10) Vedi al riguardo più avanti.

h) per i capitolati d'appalto, per l'aggiudicazione dei lavori e per i compensi alle stazioni appaltanti;

i) per i collaudi delle opere eseguite.

Queste norme non vengono qui riportate, perchè esse hanno perduto la loro importanza e il loro valore, essendo state superate dalle nuove norme formulate dal Comitato di attuazione per il Piano del 1° anno, norme che si applicano anche alle costruzioni previste e compiute in base al Piano iniziale.

#### 4. TERMINI E PROCEDURA PER LE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO  
OCCUPAZIONE OPERAIA  
CASE PER LAVORATORI

Comunicato N. I

*Presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi costruiti da Aziende e Cooperative nel Piano iniziale (II).*

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, la Gestione I.N.A.-Casa rende noto che tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di Aziende o Soci di Cooperative autorizzate a costruire direttamente case per i rispettivi dipendenti o soci in esecuzione del Piano iniziale di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che abbiano versato almeno una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima ai sensi della legge suddetta, e che non siano già proprietari di altro alloggio nella circoscrizione della zona in cui si costruisce, e dimostrino che nes-

---

(II) I due Comunicati e la Nota comune sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1950.

suno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa, ovvero che, in caso di alloggi « in locazione », pur essendo proprietari di un alloggio nella medesima circoscrizione, non ne possono usufruire per cause non imputabili alla loro volontà, potranno richiedere l'assegnazione di un alloggio rispettivamente « con promessa di vendita » o « in locazione » nelle costruzioni eseguite da dette Aziende o Cooperative per conto della Gestione I.N.A.-Casa.

Per gli alloggi da assegnare « con promessa di vendita », il lavoratore dovrà corrispondere per 25 anni una rata mensile costante che decorrerà dal primo del mese successivo alla comunicazione di accoglimento della domanda di prenotazione e viene determinata nella misura provvisoria di 1.100 lire a vano; l'assegnatario in locazione pagherà invece un canone mensile soltanto a partire dalla data di consegna dell'appartamento.

I dipendenti da Aziende autorizzate a costruire direttamente concorreranno all'assegnazione degli alloggi tanto « con promessa di vendita » quanto « in locazione »; i soci di Cooperative analogamente autorizzate concorreranno invece soltanto all'assegnazione di alloggi « con promessa di vendita ».

Le Aziende che nel Piano iniziale realizzano un numero di alloggi inferiore od uguale alla metà di quello risultante dal massimale di cui all'art. 9 del D. P. R. 22 giugno 1949, n. 340, potranno tuttavia essere autorizzate ad assegnare con una sola destinazione tutti gli alloggi costruiti nel Piano iniziale, salvo ristabilire, con le destinazioni degli alloggi da costruirsi nei Piani degli anni successivi, la proporzione fissata dall'art. 11 della Legge.

La ripartizione degli alloggi per destinazione sarà indicata sui singoli bandi, i quali dovranno pure precisare i termini di presentazione delle domande.

Detti bandi per la prenotazione degli alloggi, da redigersi secondo il testo predisposto dalla Gestione, dovranno essere affissi, a cura dell'Azienda o Cooperativa, all'interno degli stabilimenti o nella sede della Cooperativa e, a cura dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, all'albo del Comune ove si costruisce e nelle pubbliche vie del Comune stesso o dei Comuni facenti

parte della circoscrizione della zona, in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione.

Il periodo utile per la presentazione delle domande dovrà essere di 15 giorni (estremi inclusi), iniziandosi non prima di 20 giorni dalla data di affissione dei bandi, e terminando comunque non oltre il 28 febbraio 1950.

Nel caso di domande presentate nel medesimo giorno, a parità di ogni altro elemento, la priorità ai fini della graduatoria è determinata dal sorteggio che sarà effettuato a cura delle Commissioni Provinciali.

Nel caso di raggruppamenti di Aziende è consentito un bando unico riassuntivo per ogni Comune; nel bando dovranno però essere indicati gli alloggi di pertinenza di ciascuna Azienda facente parte del raggruppamento, al fine di poter costituire graduatorie distinte.

Le domande di assegnazione dovranno essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione I.N.A.-Casa e che saranno distribuiti dalle Aziende o Cooperative, le quali potranno ritirarli presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e della massima occupazione.

Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio Provinciale del Lavoro di L. 20 come rimborso spese.

Le domande, corredate dal visto dell'ultimo datore di lavoro che dovrà attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributo, e accuratamente compilate in ogni loro voce secondo le modalità risultanti dai moduli stessi, dovranno essere presentate alle Aziende o Cooperative, le quali ne rilasceranno ricevuta datata, e ne cureranno l'inoltro alla Commissione Provinciale di cui all'art. 14 del D. P. R. 22 giugno 1949, n. 340.

I lavoratori appartenenti ad Aziende che aprono la prenotazione sia per gli alloggi con promessa di vendita, sia per gli alloggi in locazione, potranno, ove lo desiderano, presentare contemporaneamente due distinte domande.

I lavoratori dipendenti da Azienda o soci di Cooperative che siano state autorizzate a costruire diret-

tamente case per i propri dipendenti o soci non potranno concorrere all'assegnazione di altri alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa nel Piano iniziale.

Non verranno prese in considerazione:

a) le domande che perverranno dopo il termine stabilito per la presentazione;

b) le domande che non conterranno tutte le dichiarazioni prescritte.

L'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione fornirà agli interessati ogni ulteriore chiarimento in proposito.

All'atto della presentazione delle domande, non è necessaria la presentazione di alcun documento.

I lavoratori che dalle graduatorie stabilite dalle dette Commissioni risulteranno quali possibili assegnatari degli alloggi, saranno tenuti a presentare, su richiesta delle Commissioni Provinciali o della Gestione, e nei termini da queste stabiliti, i documenti di cui alla nota in calce.

Dopo la presentazione dei documenti di cui sopra, le Commissioni provvederanno alla formazione delle graduatorie finali, che verranno pubblicate nel Foglio Annunzi Legali delle varie provincie.

Le domande che contengano dichiarazioni non veritiere non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alle Commissioni Provinciali di cui sopra, le quali provvederanno in merito nel termine di un mese.

Le domande di opposizione dovranno essere corredate dai medesimi documenti richiesti per la graduatoria.

In difetto di opposizione, le graduatorie diventeranno definitive e di ciò sarà data notizia sempre sul Foglio Annunzi Legali. Anche le decisioni sulle opposizioni saranno pubblicate nello stesso modo.

Gli Uffici Provinciali del Lavoro e della massima occupazione sono incaricati di controllare l'osservanza, da parte delle Aziende e delle Cooperative e dei Comuni interessati, dell'affissione dei Bandi, verificandone i termini e la durata come sopra indicati.

*Presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi con « promessa di vendita » costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa nei Comuni compresi nel Piano iniziale.*

A sensi dell'art. 35 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, la Gestione I.N.A.-Casa rende noto che tutti i lavoratori che abbiano versato una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che prestano abitualmente la loro opera nelle circoscrizioni di uno dei Comuni indicati negli appositi bandi e che non siano già proprietari di altro alloggio in uno di detti Comuni e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nei Comuni stessi, potranno richiedere l'assegnazione di un alloggio « con promessa di vendita » nelle costruzioni eseguite dalla Gestione I.N.A.-Casa nei Comuni compresi nel Piano iniziale di attuazione della citata legge 28 febbraio 1949.

Per gli alloggi suddetti il lavoratore dovrà corrispondere per 25 anni una rata mensile costante che decorrerà dal 1° del mese successivo alla comunicazione di accoglimento della domanda di prenotazione ed è stata determinata nella misura provvisoria di L. 1.100 a vano.

All'assegnazione degli alloggi di cui sopra non possono concorrere i lavoratori che siano dipendenti di Aziende o Soci di Cooperative autorizzate a costruire direttamente case, per i rispettivi dipendenti o soci, in esecuzione del Piano di cui alla legge sopracitata; per questi lavoratori si farà luogo a speciali assegnazioni secondo le modalità che saranno rese note in conformità della legge.

La ripartizione degli alloggi da riservare a dipendenti da Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e da Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza e di quelli da riservare invece a dipendenti da altri datori di lavoro, sarà indicata sui singoli bandi.

Detti bandi per la prenotazione degli alloggi, da redigersi secondo il testo predisposto dalla Gestione,



dovranno essere affissi entro l'11 gennaio 1950, a cura dei Comuni compresi nelle circoscrizioni di cui fa menzione il primo capoverso del presente comunicato, ai rispettivi albi Comunali e nelle pubbliche vie, in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione.

Il periodo utile per la presentazione delle domande avrà inizio il 1° febbraio 1950 e terminerà il 28 febbraio 1950.

Le domande di assegnazione dovranno essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione I.N.A.-Casa e che gli interessati potranno ritirare presso i competenti Uffici Provinciali del Lavoro e della massima occupazione e dipendenti Uffici Comunali di Collocamento nei Comuni compresi nella circoscrizione di cui fa menzione il primo capoverso del presente comunicato. Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del Lavoro di L. 20 come rimborso spese.

Le domande dovranno essere corredate dal visto dell'ultimo datore di lavoro che dovrà attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributo, e accuratamente compilate in ogni loro voce secondo le modalità risultanti dai moduli stessi dovranno pervenire ai competenti Uffici Provinciali del Lavoro e della massima occupazione.

Le domande che pervenissero prima del giorno di inizio del periodo utile per la presentazione verranno iscritte il giorno di apertura (1° febbraio 1950). Nel caso di domande presentate nel medesimo giorno, a parità di ogni altro elemento, la priorità ai fini della graduatoria è determinata dal sorteggio, che sarà effettuato a cura delle Commissioni provinciali.

Non verranno prese in considerazione:

a) le domande che perverranno dopo il 28 febbraio 1950;

b) le domande che non conterranno tutte le dichiarazioni prescritte.

L'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione potrà fornire agli interessati ogni ulteriore chiarimento in proposito.

Nessuna responsabilità sarà assunta dagli Uffici del Lavoro per eventuali smarrimenti delle domande spedite per posta.

All'atto della presentazione delle domande, non è necessario unire alcun documento.

I lavoratori che dalle graduatorie stabilite dalle dette Commissioni risulteranno quali possibili assegnatari degli alloggi, saranno tenuti a presentare, su richiesta delle Commissioni Provinciali e della Gestione, e nei termini da questa stabiliti, i documenti di cui alla nota in calce.

Dopo la presentazione dei documenti di cui sopra, le Commissioni provvederanno alla formazione delle graduatorie finali, che verranno pubblicate nel Foglio Annunzi Legali delle varie provincie.

Le domande che contengano dichiarazioni non veritiere non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alle Commissioni Provinciali di cui sopra, le quali provvederanno in merito nel termine di un mese.

Le domande di opposizione dovranno essere corredate dai medesimi documenti richiesti per la graduatoria.

In difetto di opposizione, le graduatorie diventeranno definitive e di ciò sarà data notizia sempre nel Foglio Annunzi Legali. Anche le decisioni sulle opposizioni saranno pubblicate nello stesso modo.

Gli Uffici Provinciali del Lavoro e della massima occupazione sono incaricati di controllare l'osservanza, da parte dei singoli Comuni, dell'affissione dei Bandi, verificandone i termini e la durata come sopra indicati.

Con successivo bando saranno aperte le prenotazioni per altrettanti alloggi da assegnarsi in locazione.

#### *Elenco dei documenti da presentare su richiesta delle Commissioni Provinciali.*

1) Stato di famiglia con accertamento (positivo o negativo) da parte dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette e del Catasto, nella cui circoscrizione si trova la località nella quale vengono effettuate le co-

struzioni, per imposta fabbricati a carico del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;

2) Dichiarazioni dei datori di lavoro, presso i quali il lavoratore ha prestato servizio dopo il 31 marzo 1949, *vistate dall'Istituto percettore dei contributi*, dalle quali risulti il numero delle mensilità di contributo versate dal lavoratore stesso.

Qualora l'acquisizione di tali documenti comportasse notevoli difficoltà, i documenti suddetti potranno essere sostituiti da un accertamento, da effettuarsi presso gli Enti percettori.

3) Dichiarazione della Tenenza o della Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza, attestante se il richiedente ed i familiari conviventi e a carico:

a) siano assolutamente sprovvisti di alloggio oppure abitino in alloggi di fortuna (baracche od altri ricoveri);

b) vivano in coabitazione o in pensione o in altre convivenze in numero di due o più persone per ogni vano utile di abitazione;

c) siano locatari di un alloggio assolutamente insufficiente alle necessità familiari, essendo alloggiati in più di due persone per ogni vano utile di abitazione;

d) abbiano in corso a loro carico una procedura di sfratto dall'alloggio occupato, non dovuta ad inadempienze (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga attestazione della competente Autorità Giudiziaria);

e) abbiano perduto l'alloggio per fatto bellico o per altra calamità o sinistro (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza);

f) pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà (questa dichiarazione può servire solo per il caso di assegnazione « in locazione »).

4) Eventuale dichiarazione dell'Ufficio d'Igiene del Comune, o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare abitano in un alloggio assolutamente *anti-igienico*.

5) Eventuale dichiarazione del Sindaco del Comune di attuale residenza, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare sono profu-

ghi da territori ceduti per effetto del Trattato di Pace.

6) Certificato dell'Ufficio delle Imposte dirette attestante se alcuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente goda di redditi diversi da quelli di lavoro, specificando per ciascuno di essi, in caso affermativo, le generalità e la natura del reddito.

7) Atto giudiziario o notarile di notorietà, comprovante se e quali membri del nucleo familiare del richiedente hanno occupazione retribuita.

### III.

#### PIANO DI COSTRUZIONI DEL I ANNO

*DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E  
DELLA PREVIDENZA SOCIALE 22 GENNAIO  
1950 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI CO-  
STRUZIONI PER IL PRIMO ANNO DI CASE  
PER LAVORATORI.*

Il Ministro Segretario di Stato  
per il lavoro e la previdenza sociale

*Vista* la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

*Visto* l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1949, n. 340, contenente le norme integrative e complementari per l'attuazione della legge predetta;

*Vista* la nota n. 930 del 18 gennaio 1950, con la quale il Presidente del Comitato di attuazione del Piano incremento occupazione operaia-case per lavoratori, ha presentato per l'approvazione il primo piano annuale di costruzioni;

#### D E C R E T A

È approvato il Piano di costruzioni per il primo anno, allegato al presente decreto, predisposto dal Comitato di attuazione della legge 28 febbraio 1949, numero 43.

Roma, addì 22 gennaio 1950.

*Il Ministro:* A. FANFANI

## PIANO DI COSTRUZIONI DI CASE PER LAVORATORI PER IL 1° ANNO

### I. FORMULAZIONE DEL PIANO.

1. - Il Piano di costruzioni di case per lavoratori per il 1° anno è impostato con riferimento al periodo contributivo che va dal 1° aprile 1949 al 31 marzo 1951. Esso si compone:

a) del « Piano iniziale », che si riferisce al periodo contributivo, intercorrente tra il 1° aprile 1949 e il 30 giugno successivo (1);

b) e di un « Piano integrativo », che si riferisce al periodo contributivo, intercorrente tra il 1° luglio 1949 e il 31 marzo 1951.

Pertanto il piano iniziale deve essere considerato come un acconto sul Piano del 1° anno.

2. - Il « Piano integrativo » è stato predisposto dal Comitato di attuazione con le delibere nn. 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 e 38, adottate dal 21 settembre 1949 al 18 gennaio 1950.

3. - Sono previste nel Piano del 1° anno:

a) costruzioni da affidare agli Enti di cui al comma 1 dell'art. 11 della Legge 28 febbraio 1949, n. 43, (nel seguito indicati semplicemente come « Enti »). A queste costruzioni si provvede con i contributi raccolti nel periodo contributivo del piano;

b) costruzioni dirette di Aziende, Cooperative e pubbliche Amministrazioni autorizzate in base al comma 2 dell'art. 11 della Legge citata (nel seguito indicate semplicemente come « Aziende, Cooperative e pubbliche Amministrazioni »). A queste costruzioni si provvede sulla base di anticipazioni da parte delle Aziende, Cooperative e pubbliche Amministrazioni, da recuperare attraverso i contributi di periodi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione che possono coprire i periodi contributivi di più piani. Queste costruzioni verranno quindi conteggiate in ciascun piano in base al corrispondente pro rata. Nel

---

(1) Riportato a pag. 205 e segg.

caso del piano del 1° anno, il pro-rata in questione è stato valutato al 50% per le costruzioni autorizzate col piano iniziale ed al 25% per le costruzioni autorizzate col piano integrativo.

4. - Gli importi delle costruzioni affidate agli Enti di cui all'art. 11, comma 1, della Legge 28 Febbraio 1949, n. 43, risultano come segue:

Piano iniziale (3) . . . . .	L. 15.883.100.000 (2)
Piano integrativo (4) . . . . .	» 55.822.000.000 (2)

---

Totale del Piano del 1° anno L. 71.705.100.000

Gli importi delle costruzioni da eseguirsi direttamente da parte di Aziende, Cooperative e pubbliche Amministrazioni per i propri dipendenti o iscritti, di cui al citato articolo 11, comma 2, della Legge sono rispettivamente:

Aziende e cooperative, piano iniziale (5) . . . . .	L. 13.878.500.000 (2)
— piano integrativo (6) »	11.425.600.000 (2)
Pubbliche amministrazioni - piano iniziale (7) . . . . .	» 1.812.400.000 (2)

---

Totale . . . . . L. 27.116.500.000

5. - Per il « Piano integrativo », il termine massimo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è stato fissato rispettivamente al 1° marzo 1950 e al 28 febbraio 1951.

---

(2) Al netto della quota accantonata per spese generali (1,50 %).

(3) In base alle delibere del Comitato di attuazione numeri 3, 4, 7, 10, 13 e 19.

(4) In base alle delibere del Comitato di attuazione numeri 26, 29, 34, 35 e 36.

(5) In base alle delibere del Comitato di attuazione numeri 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 15.

(6) In base alle delibere del Comitato di attuazione numeri 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 37 e 38.

(7) In base alle delibere del Comitato di attuazione numeri 7 e 13.

Per il piano iniziale si rimanda alla apposita relazione (8).

6. - Per le costruzioni comprese nel « Piano integrativo » il costo massimo a vano è stato stabilito, a norma dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, in L. 394.000, al netto delle spese generali della Gestione I.N.A.-Casa, ridotte a L. 386.000 nel caso in cui le aree vengano cedute gratuitamente.

Il costo massimo a vano dovrà pure essere ridotto quando si verificano specifiche condizioni locali atte a ridurre il costo delle costruzioni.

Il costo massimo suddetto dovrà essere pure congruamente ridotto quando la superficie utile degli alloggi risulti inferiore a quella base stabilita dal Comitato (9).

Per il piano iniziale si rinvia al paragrafo 6 dell'apposita relazione (10).

7. - Il Piano è stabilito sulle seguenti basi finanziarie.

Le disponibilità del piano sono costituite da *tutte le entrate comunque maturate entro il periodo contributivo del piano*, e precisamente:

a) contributi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dello Stato;

b) rate di ammortamento degli alloggi assegnati con promessa di vendita (costruzioni del Piano e di eventuali Piani precedenti);

c) canoni netti di affitto per alloggi assegnati in locazione (idem c. s.);

d) interessi sui fondi di giacenza.

A fronte di tali disponibilità vanno considerati i seguenti impegni:

a) importo delle costruzioni autorizzate. Per le costruzioni affidate agli Enti, si intende, sotto questo titolo, l'importo complessivo delle costruzioni incluse nel Piano. Per le costruzioni dirette di Aziende, Cooperative e Pubbliche Amministrazioni si intende invece, secondo quanto è chiarito al paragrafo 3, punto

---

(8) Vedi a pag. 206 e segg.

(9) Vedi più avanti le norme del Piano, a pag. 238 e seg.

(10) Vedi a pag. 206 e seg.



b) della presente relazione, il relativo pro-rata. In deduzione delle somme suddette va considerato l'importo degli impegni eventualmente non utilizzati, per la parte che non viene ridistribuita nel piano stesso.

b) quota accantonata per le spese generali della Gestione I.N.A.-Casa nel settennio.

L'eventuale supero delle disponibilità su gli impegni in tal modo risultanti viene riportato, insieme alle rate di ammortamento, canoni di affitto e di interessi maturati dopo la fine del periodo contributivo del Piano, fra le disponibilità di ciascun Piano successivo.

8. - Per il periodo contributivo del Piano del 1° anno, dall'1 aprile 1949 al 31 marzo 1951, è stato previsto un complesso di contributi pari a L. 81.250 milioni di cui L. 41.250.000.000 provenienti dal contributo dello Stato. Si prevedono, di modesta entità, in tale periodo, l'importo delle rate di ammortamento e dei canoni di affitto netti. A L. 1.000.000.000 si valutano gli interessi che si prevede matureranno in tale periodo.

9. - Sulle basi precedentemente indicate, sono state fatte le previsioni di cui alla seguente tavola, in migliaia di lire, con cifre arrotondate a meno di Lire 100.000.

**PERIODO CONTRIBUTIVO**

	dall'1.4.49	al 30.6.49	dall'1.7.49	al 31.3.51	dall'1.4.49	al 31.3.51
	Introiti	Impegni cor- rispondenti	Introiti	Impegni cor- rispondenti	Introiti	Impegni cor- rispondenti
A - Riporto dal periodo precedente . . . . .	—	—	4.842.500	—	—	—
B - Contributi maturati nel periodo . . . . .	20.000.000	—	61.250.000	—	81.250.000	—
C - Rate ammortamento alloggi maturate nel periodo . . . . .	—	—	180.000	—	180.000	—
D - Canoni netti affitto maturati nel periodo . . . . .	—	—	50.000	—	50.000	—
E - Interessi maturati nel periodo . . . . .	—	—	1.000.000	—	1.000.000	—
F - Importo costruzioni autorizzate (11) . . . . .	—	15.883.000	—	—	—	(15.883.000)
a) <i>Enti</i>	—	—	—	—	—	(55.822.000)
Piano iniziale . . . . .	—	—	—	—	—	—
Piano integrativo . . . . .	—	—	—	—	—	—
Piano 1° anno	—	—	—	—	—	—
b) <i>Aziende, Cooperative, Pubbliche Amministrazioni (pro-rata)</i>	—	—	—	—	—	—
(12)	—	—	—	—	—	—
Piano iniziale . . . . .	—	—	—	—	—	(7.845.500)
Piano integrativo . . . . .	—	—	—	—	—	(2.856.400)
Piano 1° anno . . . . .	—	—	—	—	—	—
						<u>10.701.900</u>

(11) Al netto della quota accantonata per spese generali di cui alla voce G).

(12) Vedi paragrafo 3, punto b) della presente relazione a pag. ...

*G* - Importo da accantonare per le spese generali della Gestione I.N.A.-Casa nel settembre (1,50%) . . .

*H* - Previsione impegni piano iniziale non utilizzati (6%) (13) . . .

*I* - Introiti non impegnati da riportarsi ai piani relativi ai periodi successivi insieme alle rate di ammortamento, canoni di affitto ed interessi maturati dopo la fine del periodo

*L* - Totali . . . . .

—	242.000	—	998.000	—	1.240.000
967.500	—	3.923.000	—	4.890.500	—
—	4.842.500	—	3.473.600	—	3.723.600
20.967.500	20.967.500	70.995.500	70.995.500	87.370.500	87.370.500

(13) La differenza fra somma autorizzata e spesa effettivamente sostenuta deriva sia da incompleta o mancata utilizzazione, per:

- a) eventuale progettazione di un numero di vani inferiore al rapporto fra la somma autorizzata ed il costo massimo a vano;
- b) eventuali rinuncie alla costruzione; sia da risparmio per:
- c) adozione di soluzioni tecniche o tipi di costruzione che comportino un costo a vano inferiore a quello massimo;
- d) ribassi d'asta.

Le somme così rese disponibili verranno in parte ridistribuite nel corso dell'esercizio ed in parte rinviate al piano successivo: quest'ultima quota è stata valutata nella misura del 6 % dell'importo impegnato.

10. - L'importo delle costruzioni, di L. 82.402.300 mila (al netto della quota accantonata per le spese generali della Gestione I.N.A.-Casa) impegnato dal piano del 1° anno sui contributi relativi al periodo dal 1° aprile 1949 al 31 marzo 1951, risulta così ripartito in migliaia di lire:

	Centro-Nord	Sud-Isole	In complesso
<i>Piano iniziale</i>			
Enti . . . . .	10.293.250	5.589.850	15.883.100
Pro-rata Aziende . .	5.867.740	640.960	6.508.700
Pro-rata Cooperative .	390.150	40.450	430.600
Pro-rata Pubbl. Amm.	595.900	310.300	906.200
<i>Totale</i> . . . . .	17.147.040	6.581.560	23.728.600
<i>Piano integrativo</i>			
Enti . . . . .	30.992.000	24.830.000	55.822.000
Pro-rata Aziende . .	2.225.800	391.700	2.617.500
Pro-rata Cooperative .	226.000	8.200	234.200
Pro-rata Pubbl. Amm.	—	—	—
<i>Totale</i> . . . . .	33.443.800	25.229.900	58.673.700
<i>Piano del 1° anno</i>			
Enti . . . . .	41.285.250	30.419.850	71.705.100
Pro-rata Aziende . .	8.093.540	1.032.660	9.126.200
Pro-rata Cooperative .	616.150	48.650	664.800
Pro-rata Pubbl. Amm.	595.900	310.300	906.200
<i>Totale</i> . . . . .	50.590.840	31.811.460	82.402.300

Il dettaglio della ripartizione per provincie e Comuni del complesso risultante dai singoli addendi della tabella precedente, è riportato nella tabella delle costruzioni previste. La ripartizione è stata predisposta tenendo conto degli elementi indicati nei commi 4, e 5, dell'art. 10 della Legge 28 febbraio 1949, n. 43, con i seguenti criteri:

a) La somma disponibile viene suddivisa in due parti, una per l'Italia Centro-Settentrionale e l'altra per l'Italia Meridionale-Insulare, aumentando per il 1° anno il minimo di 1/3 fissato dalla legge sino al 40% circa, allo scopo di tener conto del maggior svi-

luppo del Nord delle iniziative di costruzioni dirette, che anticipano l'attuazione del piano.

b) Ciascuna delle dette parti viene suddivisa in due contingenti, uno per i Comuni capoluoghi e l'altra per i Comuni non capoluoghi, in proporzione al numero dei lavoratori, ottenuto attribuendo a quelli dei capoluoghi, il coefficiente 1, ed a quelli dei Comuni non capoluoghi il coefficiente 1,5, per tener conto del maggior bisogno di case esistente.

c) Il contingente relativo ai Capoluoghi viene suddiviso tra le singole città in proporzione al numero dei lavoratori dipendenti, ponderato con un coefficiente che tien conto dell'indice di affollamento, comprensivo dei danni bellici, e dell'incremento della popolazione.

d) Il contingente relativo ai Comuni non capoluoghi viene suddiviso prima tra le singole provincie in proporzione al numero dei lavoratori dipendenti, ponderato con un coefficiente di affollamento; quindi, nell'ambito di ciascuna provincia, l'attribuzione della quota ai singoli Comuni viene fatta tenendo conto dell'ammontare della popolazione complessiva ed in particolare di quella soggetta al contributo I.N.A.-Casa, dell'incremento della popolazione e dei danni bellici.

11. - Le indicazioni relative ai vani e agli alloggi che verranno costruiti con gli importi indicati nel numero precedente, nonchè la ripartizione territoriale degli alloggi:

a) per destinazione (a riscatto o in locazione);

b) per categoria di dipendenti (dipendenti di Amministrazioni Pubbliche e altri dipendenti);

c) secondo il numero dei vani;

faranno invece oggetto di una successiva relazione, non appena sarà completato l'esame dei progetti.

12. - Complessivamente, tenendo conto sia delle costruzioni affidate agli Enti, sia delle costruzioni dirette di Aziende, Cooperative ed Amministrazioni Pubbliche e prevedendo una mancata utilizzazione del 6 %, si prevede che saranno costruite case, entro il

28 febbraio 1951, per un totale di circa 235.000 vani, corrispondenti a circa 50 mila alloggi.

Le costruzioni suddette corrispondono ad un importo complessivo di L. 92.892 milioni, calcolato al netto di una quota non utilizzata pari al 6% e della quota accantonata per spese generali della Gestione I.N.A.-Casa nel settennio. Di tale importo, L. 82.402 milioni rientrano propriamente nel Piano del 1° anno, in quanto fanno carico ai contributi afferenti al periodo contributivo del piano (1° aprile 1949-31 marzo 1951). Il rimanente importo di L. 10.490 milioni, verrà coperto da anticipazioni di Aziende, Cooperative ed Amministrazioni Pubbliche, che lo ricupereranno attraverso contributi di periodi successivi.

## 2. COSTRUZIONI PREVISTE.

Le costruzioni previste nel Piano del 1° anno risultano dalle seguenti tabelle, nelle quali gli importi in milioni di lire sono al netto della quota spese generali della Gestione I.N.A.-Casa (da utilizzarsi per un massimo di 394.000 lire a vano).

Le costruzioni sono distinte provincia per provincia, in due grandi branche: quelle del Piano iniziale e quelle del Piano integrativo; ciascuna di esse poi tiene conto delle costruzioni affidate agli enti incaricati a norma del 1° comma dell'art. 11 della legge, di quelle autorizzate ad Aziende e Cooperative e, infine, di quelle assegnate ad Amministrazioni pubbliche.

CIRCOSCRIZIONE	PIANO INIZIALE				PIANO INTEGRATIVO				TOTALE - PIANO DEL 1. ANNO			
	Enti	Aziende e Cooperat.	Ammin. Pubbliche	Totale	Enti	Aziende e Cooperative	Amm. Pubbl.	Totale	Enti	Aziende e Cooperat.	Ammin. Pubbl.	Totale
Alessandria	59,1	157,6	47,3	264,0	400	32,2	—	432,2	459,1	189,8	47,3	696,2
Novara	49,3	45,7	—	95,0	105	—	—	105,0	154,3	45,7	—	200,0
Asti	—	157,1	—	157,1	430	15,2	—	445,2	430,0	172,3	—	602,3
Cuneo	—	228,0	15,7	243,7	650	284,8	—	934,8	650,0	512,8	15,7	1.178,5
Torino	1.004,6	1.774,7	68,0	2.847,3	1.067	2.368,5	—	3.435,5	2.071,6	4.143,2	68,0	6.282,8
Vercelli	—	286,4	—	286,4	520	516,1	—	1.036,1	520,0	802,5	—	1.322,5
Aosta	59,1	225,6	23,6	308,3	40	19,0	—	59,0	99,1	244,6	23,6	367,3
<i>Piemonte e Valle d'Aosta</i>	1.172,1	2.875,1	154,6	4.201,8	3.212	3.235,8	—	6.447,8	4.384,1	6.110,9	154,6	10.649,6
Bergamo	—	419,4	—	419,4	825	243,2	—	1.068,2	825,0	662,6	—	1.487,6
Brescia	197,0	530,2	15,8	743,0	875	397,1	—	1.272,1	1.072,0	927,3	15,8	2.015,1
Como	—	877,8	43,3	921,1	581	284,0	—	865,0	581,0	1.161,8	43,3	1.786,1
Cremona	—	25,6	23,6	49,2	400	16,0	—	416,0	400,0	41,6	23,6	465,2
Mantova	—	25,6	—	25,6	370	10,9	—	380,9	370,0	36,5	—	406,5
Milano	1.674,4	2.341,9	88,7	4.105,0	4.135	1.374,0	—	5.509,0	5.809,4	3.715,9	88,7	9.614,0
Pavia	147,7	207,6	—	355,3	475	159,3	—	634,3	622,7	366,9	—	989,6
Sondrio	—	37,4	—	37,4	190	—	—	190,0	190,0	37,4	—	227,4
Varese	—	268,9	23,6	292,5	1.160	566,0	—	1.726,0	1.160,0	834,9	23,6	2.018,5
<i>Lombardia</i>	2.019,1	4.734,4	195,0	6.948,5	9.011	3.050,5	—	12.061,5	11.030,1	7.784,9	195,0	19.010,0

Bolzano	147,8	72,2	—	220,0	265	56,6	—	321,6	412,8	128,8	—	541,6
Trento	147,7	60,3	23,6	231,6	328	61,8	—	389,8	475,7	122,1	23,6	621,4
<i>Trentino</i>	295,5	132,5	23,6	451,6	593	118,4	—	711,4	888,5	250,9	23,6	1.163,0
Belluno	—	45,2	23,6	68,8	245	27,2	—	272,2	245,0	72,4	23,6	341,0
Padova	369,4	112,5	—	481,9	477	53,4	—	530,4	846,4	165,9	—	1.012,3
Rovigo	—	24,6	—	24,6	280	2,2	—	282,2	280,0	26,8	—	306,8
Treviso	49,2	60,8	23,6	133,6	725	93,9	—	818,9	774,2	154,7	23,6	952,5
Venezia	492,5	353,7	68,0	914,2	720	144,1	—	864,1	1.212,5	497,8	68,0	1.778,3
Verona	344,7	16,7	68,0	429,4	465	78,0	—	543,0	809,7	94,7	68,0	972,4
Vicenza	147,8	395,3	—	543,1	550	35,0	—	585,0	697,8	430,3	—	1.128,1
<i>Veneto</i>	1.403,6	1.008,8	183,2	2.595,6	3.462	433,8	—	3.895,8	4.865,6	1.442,6	183,2	6.491,4
Gorizia	—	21,8	—	21,8	260	38,1	—	298,1	260,0	59,9	—	319,9
Udine	98,5	207,7	—	306,2	925	12,0	—	937,0	1.023,5	219,7	—	1.243,2
<i>Friuli e Venezia Giulia</i>	98,5	229,5	—	328,0	1.185	50,1	—	1.235,1	1.283,5	279,6	—	1.563,1
Genova	541,8	1.116,9	60,1	1.718,8	955	337,7	—	1.292,7	1.496,8	1.454,6	60,1	3.011,5
Imperia	49,2	—	23,6	72,8	205	—	—	205,0	254,2	—	23,6	277,8
La Spezia	295,5	59,1	—	354,6	220	47,0	—	267,0	515,5	106,1	—	621,6
Savona	98,5	167,2	—	265,7	250	136,8	—	386,8	348,5	304,0	—	652,5
<i>Liguria</i>	985,0	1.343,2	83,7	2.411,9	1.630	521,5	—	2.151,5	2.615,0	1.864,7	83,7	4.563,4
Bologna	591,0	130,6	55,2	776,8	425	239,5	—	664,5	1.016,0	370,1	55,2	1.441,3
Ferrara	147,8	16,8	—	164,6	350	91,5	—	441,5	497,8	108,3	—	606,1
Forlì	98,5	14,7	31,5	144,7	490	19,0	—	509,0	588,5	33,7	31,5	653,7
Modena	—	25,4	44,3	69,7	500	39,4	—	539,4	500,0	64,8	44,3	609,1
Parma	197,0	27,1	—	224,1	205	—	—	205,0	402,0	27,1	—	429,1



CIRCOSCRIZIONE	PIANO INIZIALE				PIANO INTEGRATIVO				TOTALE - PIANO DEL 1. ANNO			
	Enti	Aziende e Cooperat.	Ammin. Pubbliche	Totale	Enti	Aziende e Cooperative	Ammin. Pubbl.	Totale	Enti	Aziende e Cooperat.	Ammin. Pubbl.	Totale
Piacenza . . . . .	—	14,8	—	14,8	445	—	—	445,0	445,0	14,8	—	459,8
Ravenna . . . . .	49,2	14,0	—	63,2	270	21,1	—	291,1	319,2	35,1	—	354,3
Reggio Emilia . . . . .	147,8	110,5	—	258,3	260	13,0	—	273,0	407,8	123,5	—	531,3
<i>Emilia-Romagna</i> . . . . .	1.231,3	353,9	131,0	1.716,2	2.945	423,5	—	3.368,5	4.176,3	777,4	131,0	5.084,7
Arezzo . . . . .	123,1	15,8	—	138,9	220	32,0	—	252,0	343,1	47,8	—	390,9
Firenze . . . . .	640,3	115,9	47,3	803,5	685	337,3	—	1.022,3	1.325,3	453,2	47,3	1.825,8
Grosseto . . . . .	49,2	112,3	—	161,5	150	86,0	—	236,0	199,2	198,3	—	397,5
Livorno . . . . .	197,0	343,6	—	540,6	160	252,1	—	412,1	357,0	595,7	—	952,7
Lucca . . . . .	49,2	11,8	—	61,0	385	10,5	—	395,5	434,2	22,3	—	456,5
Massa Carrara . . . . .	147,8	49,2	—	197,0	220	34,0	—	254,0	367,8	83,2	—	451,0
Pisa . . . . .	221,6	57,1	47,3	326,0	185	78,1	—	263,1	406,6	135,2	47,3	589,1
Pistoia . . . . .	—	—	—	—	305	—	—	305,0	305,0	—	—	305,0
Siena . . . . .	108,4	13,8	—	122,2	165	17,3	—	182,3	273,4	31,1	—	304,5
<i>Toscana</i> . . . . .	1.536,6	719,5	94,6	2.350,7	2.475	847,3	—	3.322,3	4.011,6	1.566,8	94,6	5.673,0
Perugia . . . . .	—	38,4	—	38,4	625	32,4	—	657,4	625,0	70,8	—	695,8
Terni . . . . .	147,8	290,6	—	438,4	114	14,2	—	128,2	261,8	304,8	—	566,6
<i>Umbria</i> . . . . .	147,8	329,0	—	476,8	739	46,6	—	785,6	886,8	375,6	—	1.262,4

Ancona . . .	147,8	79,6	23,6	251,0	415	104,3	—	519,3	562,8	183,9	23,6	770,3
Ascoli Piceno . . .	—	5,3	—	5,3	290	35,4	—	325,4	290,0	40,7	—	330,7
Macerata . . .	—	—	—	—	250	56,6	—	306,6	250,0	56,6	—	306,6
Pesaro Urbino . . .	98,5	23,6	—	122,1	195	14,0	—	209,0	293,5	37,6	—	331,1
<i>Marche</i> . . .	246,3	108,5	23,6	378,4	1.150	210,3	—	1.360,3	1.396,3	318,8	23,6	1.738,7
Frosinone . . .	49,3	16,7	—	66,0	335	35,0	—	370,0	384,3	51,7	—	436,0
Latina . . .	24,6	—	—	24,6	250	28,0	—	278,0	274,6	28,0	—	302,6
Rieti . . .	49,3	18,4	—	67,7	95	26,2	—	121,2	144,3	44,6	—	188,9
Roma . . .	985,0	644,1	231,6	1.860,7	3.680	694,4	—	4.374,4	4.665,0	1.338,5	231,6	6.235,1
Viterbo . . .	49,2	—	47,3	96,5	230	16,0	—	246,0	279,2	16,0	47,3	342,5
<i>Lazio</i> . . .	1.157,4	679,2	278,9	2.115,5	4.590	799,6	—	5.389,6	5.747,4	1.478,8	278,9	7.505,1
Campobasso . . .	49,2	—	—	49,2	320	—	—	320,0	369,2	—	—	369,2
Chieti . . .	73,9	—	—	73,9	295	4,6	—	299,6	368,9	4,6	—	373,5
L'Aquila . . .	—	—	—	—	300	10,5	—	310,5	300,0	10,5	—	310,5
Pescara . . .	98,5	25,8	23,6	147,9	190	28,5	—	218,5	288,5	54,3	23,6	366,4
Teramo . . .	—	—	—	—	250	—	—	250,0	250,0	—	—	250,0
<i>Abruzzi e Molise.</i>	221,6	25,8	23,6	271,0	1.355	43,6	—	1.398,6	1.576,6	69,4	23,6	1.669,6
Avellino . . .	—	—	23,7	23,7	460	11,2	—	471,2	460,0	11,2	23,7	494,9
Benevento . . .	98,5	—	23,7	122,2	285	—	—	285,0	383,5	—	23,7	407,2
Caserta . . .	49,2	—	—	49,2	930	—	—	930,0	979,2	—	—	979,2
Napoli . . .	1.674,5	837,8	135,9	2.648,2	3.790	526,9	—	4.316,9	5.464,5	1.364,7	135,9	6.965,1
Salerno . . .	344,8	51,2	23,6	419,6	970	49,6	—	1.019,6	1.314,8	100,8	23,6	1.439,2
<i>Campania</i> . . .	2.167,0	889,0	206,9	3.262,9	6.435	587,7	—	7.022,7	8.602,0	1.476,7	206,9	10.285,6

CIRCOSCRIZIONE	PIANO INIZIALE				PIANO INTEGRATIVO				TOTALE - PIANO DEL 1. ANNO			
	Enti	Aziende e Cooperat.	Ammin. Pubbliche	Totale	Enti	Aziende e Cooperative	Amm. Pubbl.	Totale	Enti	Aziende e Cooperat.	Ammin. Pubbl.	Totale
Bari . . . . .	295,5	67,5	115,2	478,2	1.970	99,2	—	2.069,2	2.265,5	166,7	115,2	2.547,4
Brindisi . . . . .	—	—	—	—	705	30,0	—	735,0	705,0	30,0	—	735,0
Foggia . . . . .	295,5	41,8	—	337,3	1.045	62,0	—	1.107,0	1.340,5	103,8	—	1.444,3
Ionio (Taranto) . . . . .	344,8	—	—	344,8	1.080	2,2	—	1.082,2	1.424,8	2,2	—	1.427,0
Lecce . . . . .	—	—	—	—	1.205	—	—	1.205,0	1.205,0	—	—	1.205,0
<i>Puglie</i> . . . . .	935,8	109,3	115,2	1.160,3	6.005	193,4	—	6.198,4	6.940,8	302,7	115,2	7.358,7
Matera . . . . .	49,2	—	—	49,2	205	45,0	—	250,0	254,2	45,0	—	299,2
Potenza . . . . .	147,8	—	—	147,8	325	57,1	—	382,1	472,8	57,1	—	529,9
<i>Basilicata</i> . . . . .	197,0	—	—	197,0	530	102,1	—	632,1	727,0	102,1	—	829,1
Catanzaro . . . . .	—	15,5	60,1	75,6	880	43,5	—	923,5	880,0	59,0	60,1	999,1
Cosenza . . . . .	98,5	—	15,8	114,3	780	—	—	780,0	878,5	—	15,8	894,3
Reggio Calabria . . . . .	98,5	—	23,6	122,1	870	17,6	—	887,6	968,5	17,6	23,6	1.009,7
<i>Calabria</i> . . . . .	197,0	15,5	99,5	312,0	2.530	61,1	—	2.591,1	2.727,0	76,6	99,5	2.903,1
Agrianto . . . . .	—	—	—	—	760	86,3	—	846,3	760,0	86,3	—	846,3
Caltanissetta . . . . .	—	—	—	—	495	74,7	—	569,7	495,0	74,7	—	569,7
Catania . . . . .	295,5	—	68,0	363,5	1.100	40,0	—	1.140,0	1.395,5	40,0	68,0	1.503,5
Enna . . . . .	—	—	—	—	360	32,8	—	392,8	360,0	32,8	—	392,8
Messina . . . . .	295,5	26,4	23,6	345,5	865	16,0	—	881,0	1.160,5	42,4	23,6	1.226,5

Palermo	985,0	124,1	68,0	1.177,1	1.110	87,2	—	1.197,2	2.095,0	211,3	68,0	2.374,3
Ragusa	—	—	—	—	400	—	—	400,0	400,0	—	—	400,0
Siracusa	—	—	—	—	760	—	—	760,0	760,0	—	—	760,0
Trapani	—	—	23,6	23,6	770	12,0	—	782,0	770,0	12,0	23,6	805,6
<i>Sicilia</i>	1.576,0	150,5	183,2	1.909,7	6.620	349,0	—	6.969,0	8.196,0	499,5	183,2	8.878,7
Cagliari	197,0	174,8	15,8	387,6	630	336,3	—	966,3	827,0	511,1	15,8	1.353,9
Nuoro	—	—	—	—	215	—	—	215,0	215,0	—	—	215,0
Sassari	98,5	—	—	98,5	510	15,0	—	525,0	608,5	15,0	—	623,5
<i>Sardegna</i>	295,5	174,8	15,8	486,1	1.355	351,3	—	1.706,3	1.650,5	526,1	15,8	2.192,4
<i>Centro-Nord</i>	10.293,2	12.513,6	1.168,2	23.975,0	30.992	9.737,4	—	40.729,4	41.285,2	22.251,0	1.168,2	64.704,4
<i>Sud-Isole</i>	5.589,9	1.364,9	644,2	7.599,0	24.830	1.688,2	—	26.518,2	30.419,9	3.053,1	644,2	34.117,2
<b>TOTALE</b>	15.883,1	13.878,5	1.812,4	31.574,0	55.822	11.425,6	—	67.247,6	71.705,1	25.304,1	1.812,4	98.821,6

### 3. NORME REGOLATRICI DEL PIANO.

Esse riguardano:

a) i criteri e le modalità per la costruzione di alloggi per lavoratori previsti nel Piano ordinario del 1° anno;

b) la normalizzazione di elementi costruttivi;

c) le incompatibilità nell'assegnazione degli incarichi per conto della Gestione I.N.A.-Casa.

E qui di seguito si riportano:

#### A) CRITERI E MODALITÀ PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI, PREVISTI NEL PIANO DEL 1° ANNO.

##### PREMESSA.

Nelle disposizioni che seguono (14), gli Enti di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono indicati con la parola « Enti » mentre le Aziende o Cooperative di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge citata saranno indicate con le parole « Aziende » o « Cooperative ».

##### A) *Costo massimo a vano.*

Per il Piano ordinario del 1° anno il costo massimo a vano, di cui all'art. 1 delle Norme integrative e complementari per l'attuazione della Legge 28-2-1949, n. 43, approvate con D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, è fissato in L. 394.000, al netto delle spese generali di costruzione di cui all'art. 22 delle norme stesse.

A sensi del terzo comma del suddetto articolo 1, qualora l'area sia offerta gratuitamente, detto costo massimo viene ridotto da L. 394.000, a L. 386.000.

Il costo massimo a vano dovrà pure essere ridotto

---

(14) Questi criteri e modalità, che costituiscono il presupposto per la stipulazione delle convenzioni per l'incarico a costruire, sono stati portati a conoscenza di tutti gli interessati con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1950.

quando si verificano specifiche condizioni locali atte a ridurre il costo delle costruzioni.

Il costo massimo suddetto potrà essere riconosciuto solo quando i cinque tipi di alloggi raggiungano rispettivamente le seguenti superfici utili (misurate all'interno delle pareti delimitanti i singoli ambienti ed accessori): 35-50-70-90-110 mq. Qualora gli alloggi abbiano superficie minore, (ma comunque non inferiore a mq. 30-45-65-75-90), il costo a vano dovrà essere congruamente ridotto.

L'importo risultante dalle riduzioni suddette, oltre che per l'aumento del numero dei vani da costruire, potrà essere impiegato, previo benestare della Gestione I.N.A.-Casa, per la costruzione di cantine, di solai, di locali a vantaggio comune da adibire a portinerie, lavatoi, stenditoi coperti ed altri annessi, per sistemazioni e recinzioni, per l'adozione di marmi e pietre da taglio, nonché, nelle località che ne abbisognano, per l'installazione di impianti di riscaldamento, come pure, nelle località soggette alle norme per le costruzioni antisismiche, per la copertura del maggior costo inerente all'applicazione delle medesime.

#### *B) Criteri per la scelta e l'utilizzazione delle aree.*

1) L'utilizzazione edilizia delle aree prescelte dovrà essere tale che ne risulti una densità di popolazione, calcolata sui letti normali, non superiore ai 500 (cinquecento) abitanti per ettaro, integrando la superficie del terreno con la quota parte degli spazi pubblici di attinenza e limitrofi.

2) L'estensione delle aree dovrà essere tale da consentire lo sviluppo di un organico piano igienicamente e modernamente concepito in rapporto alle norme che riflettono gli edifici. L'ubicazione dovrà essere favorevole nei riguardi igienici e facilmente raggiungibile dai luoghi di lavoro.

3) I terreni da prescegliere non dovranno richiedere fondazioni o necessarie sistemazioni troppo costose, salvo che i maggiori oneri che ne derivano siano

affrontati dagli Enti, Aziende o Cooperative interessati.

4) Gli Enti, Aziende e Cooperative nel comunicare alla Gestione I.N.A.-Casa le indicazioni relative all'area proposta (15), dovranno:

---

(15) In materia di aree e di loro cessione, la Gestione I.N.A.-Casa ha diramato minuziose e particolareggiate disposizioni. L'offerta o la proposta dell'area deve essere fatta con la indicazione: della superficie effettiva; del prezzo di mercato; della località, via o piazza; della destinazione del lotto proposto; dell'edilizia limitrofa o prospettante; del carattere urbanistico della zona; della natura del terreno; della viabilità adiacente o prossima; dei servizi pubblici (acqua, gas, luce, fognatura, tram, filovia, autobus), ecc.; nonché con l'invio della pianta della città, della planimetria del quartiere e della zona, delle fotografie della zona e di copia del regolamento edilizio.

A prova della libera proprietà dell'area, la Gestione ha richiesto la produzione dei seguenti documenti: 1) certificato storico catastale trentennale; 2) relazione di un notaio di fiducia dell'Ente o Azienda incaricata delle costruzioni, compilata sulla scorta di apposito questionario; 3) due copie della planimetria dell'area con l'indicazione della superficie, dei dati catastali e dei confini, nonché con l'indicazione delle vie adiacenti per l'esatta individuazione dell'area. Sulla planimetria dovrà essere riportato il perimetro dei costruendi fabbricati.

Nel caso di cessione gratuita delle aree che già siano di proprietà dell'Ente offerente, per ovviare alle speciali formalità di legge, richieste sia per l'atto di donazione — ai sensi dell'art. 782 Cod. civ. — sia per gli atti accessori (autorizzazioni e mandati a donare e ad accettare donazioni) è indispensabile che nel verbale della delibera da adottarsi sia messo espressamente in risalto che la cessione dell'area in parola viene fatta in considerazione e in corrispettivo dei benefici che derivano all'Ente offerente dall'esecuzione delle costruzioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, indicando, ove del caso, che: 1) (per i Comuni offerenti) le nuove costruzioni contribuiscono alla diminuzione della disoccupazione della mano d'opera ed alla soluzione del problema degli alloggi per le classi meno abbienti; 2) (per tutte le stazioni appaltanti) il conferimento dell'incarico di stazione appaltante per dette costruzioni, consente al Comune stesso di conseguire i vantaggi inerenti all'incarico stesso; 3) (per l'I.N.C.I.S. e gli Istituti Case Popolari) l'Ente potrà trarre vantaggio dall'eventuale incarico di amministrazione degli alloggi destinati alla locazione e può contare su

— inviare il regolamento edilizio (ove esista) del Comune;

— rimettere una pianta nel rapporto 1: 500 della località, con l'indicazione degli impianti e servizi pubblici esistenti;

— trasmettere gli elementi di piano regolatore o di ricostruzione relativi alla effettiva destinazione dell'area;

— comunicare a quali condizioni il Comune è disposto a prendere in consegna, coi conseguenti obblighi di servizi della manutenzione, le strade di lotizzazione occorrenti.

---

un possibile trasferimento in proprietà degli stabili al termine della Gestione; 4) (per le Aziende e Cooperative) le costruzioni eseguite direttamente vengono assegnate esclusivamente ai propri dipendenti o soci.

Inoltre la Gestione I.N.A.-Casa ha disposto che non appena approvata l'area, l'Amministrazione incaricata di costruire dovrà approntare i seguenti documenti:

1) Estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale o dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette per le aree censite al Catasto Urbano,

2) Certificato catastale di attualità,

3) Verbale di misurazione dell'area con allegata planimetria a 1: 500,

4) Tipo di frazionamento (nel caso che tutti o parte dei mappali siano da frazionare),

5) Indicazione dei proprietari confinanti.

I cinque documenti dovranno essere trasmessi all'Ispettore Regionale dell'I.N.A., il quale è stato incaricato di coadiuvare in ogni modo per l'approntamento degli stessi e di provvedere alla presentazione al Prefetto, competente per territorio, della richiesta per la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai fini dell'occupazione temporanea dell'area a favore della Gestione.

Successivamente, allo scopo di addivenire al trasferimento consensuale delle aree, ove sia possibile concretare nei termini stabiliti in premessa, gli eventuali accordi tra le parti e gli atti necessari, dovrà essere incaricato un notaio di fiducia per la compilazione dei documenti necessari, documenti che, fra l'altro, dovranno comprovare la piena libertà dell'area offerta. Questa documentazione dovrà essere presentata all'Ispettore Regionale dell'I.N.A. che provvederà agli ulteriori incumbenti.



5) Nei confronti di ogni edificio debbono essere rispettate distanze tali, in rapporto alle altezze, da garantire una buona insolazione invernale in tutti gli alloggi, compresi quelli al livello più basso.

Nel caso di edifici paralleli non si potrà scendere a distanze inferiori ad una volta e mezza l'altezza dell'edificio più elevato.

6) Da tutti gli edifici dovranno essere esclusi cortili chiusi, semichiusi, chiostrine, cavedi.

7) Il progetto dovrà comprendere lo studio della sistemazione delle aree non coperte (strade di lottizzazione, campi da gioco, giardini comuni); ad ogni modo le aree con destinazione ad orto-giardino non dovranno pregiudicare l'ampiezza di quelle destinate ad uso comune.

8) Soltanto nei casi in cui, per l'ubicazione dei posti di lavoro, le costruzioni debbano essere portate in zona urbanisticamente a carattere edilizio già definito ed attuato, le norme di cui sopra potranno essere soggette a deroghe parziali.

### C) *Criteri per gli alloggi.*

1) Gli alloggi dovranno essere disposti con almeno due esposizioni, preferibilmente opposte.

Ogni alloggio dovrà disporre di un locale di soggiorno che potrà essere distinto o isolabile dal locale di cucina, ove questo non abbia dimensioni tali da consentire che la famiglia vi possa desinare.

I locali di disimpegno (corridoi) dovranno essere ridotti al minimo.

Nel caso di abitazioni che non abbiano direttamente l'accesso ad un orto-giardino è opportuna la dotazione di una loggia-balcone di dimensioni sufficienti per lo svolgimento di alcune funzioni di vita all'aperto, tenuto conto delle esigenze locali.

Dovrà essere evitata la costruzione di stanze da letto destinate ad accogliere più di due letti per adulti.

Gli armadi a muro potranno costituire un utile complemento dell'attrezzatura dell'alloggio.

Si raccomanda di tenere il rapporto illuminante elevato, con riguardo alle esigenze climatiche locali.

Tutte le finestre con qualsiasi esposizione dovranno

essere munite di protezioni esterne (gelosie, scuri, persiane).

2) L'esposizione del quadrante nord-est e nord-ovest dovrà essere possibilmente limitata ad ambienti di servizio ed a non più di una camera per alloggio, qualora questo ne disponga di altre due.

#### D) *Progetti.*

La progettazione è riservata agli Enti, Aziende e Cooperative (16), che ne affideranno il compito preferibilmente ad ingegneri od architetti liberi professionisti.

La Gestione I.N.A.-Casa compenserà tali prestazioni in base alla tariffa nazionale professionale categoria b) di cui alla Legge 2-3-1949, n. 143, con la decurtazione del 20% e senza dare luogo all'applicazione dell'art. 18 della Legge suddetta. L'onere relativo sarà computato in aggiunta alle spese sostenute dagli Enti, Aziende e Cooperative ed al compenso corrisposto ai medesimi, per determinare il costo a vano delle costruzioni.

La liquidazione degli onorari sarà limitata agli importi relativi alle parti di lavoro effettivamente svi-

---

(16) Allo scopo di agevolare gli Enti, le Aziende e le Cooperative nel settore della progettazione, il Comitato di attuazione e la Gestione I.N.A.-Casa hanno bandito dei concorsi di carattere architettonico e costruttivo che hanno dato degli ottimi risultati. In più essi hanno compilato un « elenco di progettisti », che hanno — in seguito ad esame fatto da apposita Commissione giudicatrice — dimostrato di possedere una preparazione tale da consentire la presentazione del progetto esecutivo.

A questo riguardo si chiarisce che la Gestione I.N.A.-Casa aveva adottato il sistema del doppio progetto: quello di massima e quello definitivo da studiarsi dopo l'approvazione del primo, l'uno e l'altro compilati in base a precise norme. L'urgenza di procedere all'approvazione dei progetti e alla stipulazione delle convenzioni, ha reso necessario la unificazione dei due tempi e la compilazione di un unico progetto per l'appalto.

In base ad apposite norme emanate dalla Gestione I.N.A.-Casa, il progetto per l'appalto deve essere composto dai seguenti elementi:

luppate dal progettista, mentre saranno liquidate in altra sede le parti di lavoro professionale eventualmente stralciate (a favore di chi vi abbia provveduto).

Nel caso che l'Ente, Azienda o Cooperativa dimostri di avere la necessaria attrezzatura tecnica, la Gestione potrà autorizzarli a provvedere direttamente alla progettazione, salvo, beninteso, l'esame dei progetti per il necessario benessere. In questa eventualità, e sempre che non si tratti dell'offerta gratuita dei progetti, verrà corrisposto un compenso pari alla metà di quello stabilito per il caso in cui la progettazione venga affidata a liberi professionisti.

---

1) Piano di distribuzione dei fabbricati in rapp. 1:500, con le indicazioni delle quote altimetriche, dell'orientamento, delle distanze dai confini e tra gli edifici, degli accessi dalle strade, della sistemazione degli accessori collettivi (portinerie, lavatoi, spazi per giuochi, ecc.) e delle fognature.

2) Piante quotate del piano terreno, del piano tipo e dei piani che ne differiscono nel rapp. 1:100.

3) Prospetti degli edifici eseguiti a semplice tratto nel rapp. 1:100.

4) Piante in rapp. 1:50 degli alloggi tipo, con la disposizione dell'arredamento, degli apparecchi igienico-sanitari, delle cucine, dei camini, degli ingombri di porte, degli armadi a muro, delle canne fumarie e di scarico, con le misure parziali dei vari ambienti e le indicazioni delle strutture portanti.

5) Prospetti in rapp. 1:50 di una porzione dell'edificio comprendente la colonna dei nuclei familiari abitativi sovrapposti.

6) Sezioni quotate in rapp. 1:50 e chiare indicazioni delle strutture portanti.

7) Per organismi edilizi complessi: schemi volumetrici e schizzi prospettici tratti da punti di vista reali, delle costruzioni progettate.

8) Breve relazione tecnica sui sistemi costruttivi, rifiniture ed impianti: qualità delle pietre impiegate per murature, davanzali, soglie, finiture varie; dosatura dei componenti delle strutture in calcestruzzo armato e non armato; qualità dei tondini per cemento armato; descrizione degli intonaci interni ed esterni; ogni elemento per l'individuazione di fondazioni, strutture, solai, coperture, tramezzi, ecc.

Particolare riguardo a tipo e qualità degli apparecchi sanitari e delle tubazioni: illustrazione dell'eventuale impianto

Nessun aumento sarà dovuto sui compensi di cui sopra qualora la progettazione sia stata eseguita da più ingegneri ed architetti, anzichè da un solo progettista.

### E) Capitolati.

Fino a che non sarà adottato il capitolato tipo della Gestione I.N.A.-Casa, i capitolati da proporsi al Consiglio ai sensi dell'art. 6 delle Norme approvate con D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, dovranno comprendere le seguenti clausole:

di riscaldamento il cui importo deve risultare a parte degli altri impianti.

#### Dati numerici indispensabili

a)	alloggi da vani legali (a)	Numero alloggi (b)	Superf. mq. di ogni all. (c)	Prodotto (b) x (c)	Numero vani Nv
	2				
	3½				
	5				
	6				
	7				
	Tot.				

b) Superficie coperta mq. (all'esterno muri perimetrali).  
 c) Cubatura mc. (sup. coperta per altezza da marciapiede esterno a gronda).

d) Carico max ammissibile sul terreno di fondazione in kg/cmq.; stato e caratteri del terreno.

9) *Capitolato speciale* (da unire al capitolato generale Gestione I.N.A.-Casa), con elenco prezzi per i lavori a misura; analisi dei prezzi fondamentali, potendo con riferimento a elenchi prezzi di Collegi professionali locali, ecc.

Per i lavori a forfait globale oppure a mc. vuoto per pieno, la descrizione delle opere dovrà essere molto particolareggiata e comprenderà tutte le singole parti del lavoro individuando bene gli impegni dell'appaltatore.

10) Preventivo della costruzione e delle sistemazioni accessorie.

11) Allegare una dichiarazione dalla quale risulti che il progetto di cui si tratta rispetta le norme del regolamento edilizio locale, con speciale riguardo ai distacchi dai confini ed all'altezza dell'edificio, e, in genere, dei diritti dei confinanti o prospettanti che sorgono dallo stesso regolamento edilizio.

1) La revisione dei prezzi di appalto sia ammessa e regolamentata per il computo coi criteri fissati dalle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dell'appalto, per i lavori appaltati dalle pubbliche Amministrazioni.

2) I singoli capitolati precisino che le imprese sono rigorosamente tenute ad applicare tutte le norme di legge e di contratto collettivo di lavoro.

3) Le controversie non potute definire in sede amministrativa, escluse quelle riferentisi alla revisione dei prezzi, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno dal Comitato di Attuazione su proposta della Gestione I.N.A.-Casa, uno dall'appaltatore, ed il terzo con funzioni di Presidente, di accordo fra le parti o, nel disaccordo di queste, dal Presidente della Corte di Appello nella cui giurisdizione si svolga il lavoro.

4) Sia fatto obbligo all'Impresa di valersi di un ingegnere o di un architetto nella conduzione dei lavori e la direzione dei cantieri che comprendono almeno 250 vani.

5) Sia inclusa nelle tariffe e nei capitolati la possibilità di adozione del marmo e delle pietre locali, mentre dovrà essere escluso l'impiego della graniglia di cemento per le cucine e per i bagni.

#### F) *Pagamenti.*

Gli Enti, le Aziende e le Cooperative sono impegnati alla scrupolosa osservanza delle condizioni e modalità prescritte per il pagamento dei mandati.

#### G) *Appalti.*

Per gli appalti, da effettuarsi a mezzo di licitazione privata ad offerta segreta, a sensi dell'art. 33 del Regolamento approvato con D.P.R. 4 luglio 1949, numero 436, il metodo da seguirsi normalmente per la gara sarà quello delle medie compensate: la Commissione, composta di tre membri, fra cui un rappresentante della Gestione I.N.A.-Casa, immediatamente prima dell'apertura delle offerte compilerà, in assenza dei concorrenti, e chiuderà in busta sigillata, la scheda segreta coi ribassi minimo e massimo desunti dalle indicazioni dei singoli componenti; indi il Presidente, alla presenza dei concorrenti, apre e legge le offerte ricevute.

Quelle che risultano fuori del minimo e del massimo vengono escluse, indi si fa la media delle offerte rimaste in gara, media che a sua volta viene mediata col massimo della scheda segreta. Il lavoro viene aggiudicato a chi eguaglia o più si avvicina in eccesso con la sua offerta a tale ultima media.

Qualora la media finale sia tale che nessuna offerta risulti in eccesso, si potrà aggiudicare il lavoro alla impresa che ha proposto il ribasso più vicino a detta media finale in difetto, semprechè la giuria dichiari di aver scelto per il massimo della scheda segreta un valore prudenzialmente elevato.

Le notazioni massimo e minimo saranno invertite nel caso di offerta a forfait.

La Gestione I.N.A.-Casa ha facoltà di autorizzare eccezionalmente il metodo della migliore offerta, quando lo ritenga particolarmente adatto alla natura dei lavori da appaltare ed alle caratteristiche delle imprese concorrenti.

I risultati della gara saranno raccolti in un verbale di provvisoria aggiudicazione a carattere impegnativo per l'impresa, mentre per l'Ente, Azienda o Cooperativa è subordinato alla ratifica da parte della Gestione I.N.A.-Casa.

Chiusa la gara e firmato il verbale relativo vengono restituiti, seduta stante, i depositi alle imprese non rimaste aggiudicatarie.

Il contratto a forfait potrà essere autorizzato dalla Gestione I.N.A.-Casa quando si abbiano garanzie di modalità di appalto e di capitolato tali da assicurare la inamovibilità delle condizioni di forfait.

La Gestione I.N.A.-Casa potrà pure autorizzare l'appalto-concorso, quando si tratti di realizzare particolari soluzioni costruttive od urbanistiche; in tal caso la Gestione I.N.A.-Casa nominerà una Commissione giudicatrice.

Il numero minimo delle imprese da invitarsi ad ogni singola gara non sarà mai inferiore a 15 e dovrà comprendere sempre almeno tre Imprese non locali ed altrettante Cooperative o Consorzi di Cooperative.

L'entità dei lavori oggetto di ciascuna gara, sarà stabilita dalla Gestione I.N.A.-Casa, ripartendo eventualmente in lotti l'importo dei lavori affidati ad uno stesso Ente, Azienda o Cooperativa.

Una stessa Impresa non potrà restare aggiudicataria di più lotti in una medesima provincia, qualora l'importo corrispondente superi il 30% dell'importo totale assegnato annualmente alla provincia, con un minimo di 300 milioni.

Per eventuali appalti sussidiari (ascensori, impianti idrico-sanitari, serramenti, impianti elettrici, ecc.) sarà applicato il metodo della migliore offerta, invitando almeno 5 ditte per ciascuna fornitura.

L'Ente, Azienda o Cooperativa appaltante conserverà in atti la documentazione relativa a tale gara.

Per le forniture sussidiarie potrà pure esperirsi l'appalto-concorso, invitando ditte specializzate a presentare il progetto dei lavori e delle forniture con i prezzi relativi.

#### H) *Compensi agli Enti, Aziende e Cooperative.*

Gli Enti, Aziende e Cooperative dovranno provvedere, sotto la loro responsabilità, a tutto il complesso delle operazioni inerenti alla conclusione dell'appalto, a partire dalla gara fino all'assistenza al collaudo.

Tali prestazioni saranno compensate dalla Gestione I.N.A.-Casa secondo una percentuale variabile, in funzione dell'importo dei lavori di ciascun appalto (lotto).

Le aliquote da applicarsi all'importo di aggiudicazione per stabilire il compenso per le prestazioni suddette sono le seguenti:

importo in milioni	20	30	40	50	100	150	200	500
aliquota percentuale	3,70	3,50	3,30	3,10	2,60	2,25	2,—	1,60

Per valori intermedi il compenso sarà determinato per interpolazione.

Qualora più lotti nello stesso Comune o in Comuni limitrofi entro il diametro di 25 km. siano affidati ad un medesimo Ente, Azienda o Cooperativa, il compenso spettante in base alle aliquote di cui sopra verrà decurtato, per tutti i lotti affidati, di una percentuale pari al 5, 10, 15, 20% rispettivamente nel caso dell'assegnazione di 2, 3, 4, 5 lotti.

#### I) *Raggruppamenti di Aziende.*

Qualora vi siano più Aziende appartenenti ad uno stesso comprensorio industriale le quali, anche in rap

porto al numero dei dipendenti, non siano in grado di provvedere ciascuna e singolarmente alla costruzione di case per i loro dipendenti, il Comitato di Attuazione potrà consentire il raggruppamento delle stesse Aziende, al fine di dare luogo in comune alla costruzione, restando inteso che quando più Aziende presentano un'unica domanda non costituiscono una entità giuridica distinta dalle singole Aziende e pertanto rimangono individualmente e solidalmente responsabili.

L) *Ripartizione delle costruzioni dirette di Aziende o Cooperative che interessano diversi Comuni.*

Nel caso di Aziende che hanno sedi di lavoro in diversi comuni, o di Cooperative che comprendono soci residenti in più di un Comune e che intendono utilizzare tutto o parte dei contributi in luogo diverso da quello in cui maturano, al fine di assicurare che i contributi raccolti in varie località tra dipendenti di una stessa Azienda e soci di una Cooperativa vengano impiegati in costruzioni ripartite secondo le effettive esigenze dei dipendenti o soci, la scelta delle località dovrà risultare:

1) approvata dall'Assemblea col voto favorevole di almeno la metà dei soci o per referendum, se la domanda di costruzione diretta è avanzata da una Cooperativa;

2) concordata preventivamente tra Direzione delle Aziende e Commissioni interne degli stabilimenti che cedono in tutto o in parte i contributi a vantaggio di altre sedi, se la domanda è presentata da una o più Aziende.

M) *Esecuzione dei lavori da parte di Aziende e Cooperative.*

Le Aziende o Cooperative provvederanno normalmente all'aggiudicazione dei lavori a sensi dell'articolo 33 del Regolamento approvato con D.P.R. 4 luglio 1949, n. 436.

Le Aziende o Cooperative che abbiano un'attrezzatura permanente che le metta in grado di eseguire lavori edilizi, potranno chiedere di essere autorizzate a provvedere all'esecuzione dei lavori in gestione diretta, in base a trattativa privata da svolgersi con la



Gestione I.N.A.-Casa. Tale gestione diretta è limitata al caso di Aziende o Cooperative che eseguono il lavoro in diretta amministrazione, cioè con personale assunto direttamente e materiali acquistati direttamente.

Per ottenere tale autorizzazione l'Azienda o Cooperativa dovrà presentare un progetto dettagliato e completo di estimativo indicando il forfait in base al quale si impegna ad assumere la costruzione.

Tale offerta verrà esaminata dalla Gestione I.N.A.-Casa la quale, se riterrà di accoglierla, stabilirà il forfait applicando opportuni ribassi rispetto ai costi realizzati in lavori eseguiti o in gare esperite per costruzioni della stessa natura dagli Istituti per le Case Popolari viciniori o da altri Enti appaltanti.

Il forfait suddetto sarà suscettibile di aumento limitatamente alle variazioni ufficiali del costo della mano d'opera diretta (la cui incidenza % verrà indicata dalla Gestione I.N.A.-Casa all'atto dell'approvazione del progetto) esclusa invece l'incidenza delle variazioni dei costi dei materiali e sempre sotto deduzione del 10% dell'importo corrispondente, quale alea contrattuale.

L'adozione della gestione diretta potrà anche essere limitata ad una o più parti delle opere, escorporandole dall'appalto principale, il quale invece dovrà effettuarsi attraverso gara.

Le Aziende o Cooperative autorizzate ad eseguire le costruzioni in gestione diretta dovranno dimostrare di avere assunto in occasione dei lavori stessi, del personale all'infuori di quello già occupato nell'Azienda, in modo da non frustrare quella funzione di sollievo della disoccupazione che è il fine fondamentale del Piano; possono tuttavia servirsi del proprio personale quelle Aziende che nella normale attività adempiono tali lavori.

Il forfait sarà comprensivo dei compensi per progetto e direzione lavori.

#### N) *Obblighi degli Enti, delle Aziende e delle Cooperative.*

Gli Enti, Aziende e Cooperative autorizzati alla costruzione diretta hanno l'obbligo di provvedere:

*prima della stipulazione* della convenzione, per definire i rapporti con la Gestione I.N.A.-Casa (17):

1) all'esecuzione dei necessari saggi del terreno per accertarne la idoneità all'impianto delle fondazioni;

2) alla raccolta ed esibizione, a proprie spese, degli atti e documenti relativi alla libertà da ogni vincolo, peso o gravame dell'area sulla quale dovranno eseguirsi le costruzioni, in modo che essa risulti idonea alla esecuzione del progetto di cui sopra e possa essere trasferita in libera proprietà alla Gestione I.N.A.-Casa;

3) alla presentazione del progetto definitivo completo in conformità degli appositi moduli;

4) allo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione

---

(17) Per la stipulazione della convenzione per l'incarico a costruire, occorre produrre alla Gestione I.N.A.-Casa i seguenti documenti:

1) Per i Comuni: Deliberazione del Consiglio Comunale, debitamente pubblicata ed approvata dalla G. P. A.

2) Per le Amministrazioni Provinciali: deliberazione della Deputazione Provinciale pubblicata ed approvata come sopra.

Qualora la delibera non sia su modulo a stampa, inviare un certificato prefettizio attestante il numero dei Consiglieri Comunali o dei Deputati Provinciali assegnati per legge alle Amministrazioni di cui trattasi e di quelli in carica alla data della delibera di cui sopra.

3) Per le Società, ivi comprese le Cooperative, e per gli Istituti delle Case popolari:

a) estratto notarile della deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'organo competente ai sensi dello statuto vigente;

b) certificato del Tribunale competente, per le Società e Cooperative, o del Prefetto per gli Istituti Case popolari, comprovante che lo statuto, da allegare in copia al certificato, è quello in vigore alla data della delibera di cui sopra e quali sono i Consiglieri in carica alla data della delibera stessa. Per le società il certificato dovrà attestare che le stesse sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo state iniziate nè essendo in corso a loro carico procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, scioglimento, sequestro o liquidazione.

delle costruzioni da parte delle competenti autorità comunali e, ove occorra, statali;

*dopo la stipulazione* della convenzione suddetta:

5) allo svolgimento delle gare di appalto delle costruzioni ed alla stipulazione dei contratti relativi;

6) allo svolgimento delle trattative per la commessa di eventuali forniture accessorie ed alla stipulazione dei relativi contratti, con eventuale compilazione dei capitolati;

7) alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori con visite periodiche a mezzo di ingegneri ed architetti di fiducia degli Enti, Aziende e Cooperative, ed alla emanazione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive al fine della buona riuscita dei lavori;

8) all'assistenza giornaliera dei lavori in cantiere mediante personale di fiducia degli Enti, Aziende o Cooperative;

9) ad ogni altra prestazione inerente alla direzione e condotta dei lavori.

Il progetto definitivo sarà presentato alla Gestione I.N.A.-Casa per l'esame e l'approvazione entro il periodo prefissato dalla Gestione stessa, e che in tutti i casi non sarà inferiore a trenta giorni dal giorno dell'invito.

Il progetto ed il preventivo diverranno esecutivi con l'approvazione da parte della Gestione I.N.A.-Casa.

Qualora il progetto ed il preventivo, di cui ai precedenti comma, non risultino conformi ai criteri suggeriti dagli organi deliberanti del Piano, la Gestione I.N.A.-Casa chiederà al progettista, a mezzo dell'Ente, Azienda o Cooperativa, di apportare le opportune modificazioni; nel caso in cui tali modificazioni risultino non soddisfacenti, la Gestione medesima potrà avocare a sé la progettazione affidandola ad un ingegnere od architetto libero professionista, da compensarsi dagli Enti, Aziende o Cooperative.

I lavori per le costruzioni dovranno avere inizio entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione; essi dovranno essere ultimati entro un anno dalla data dell'inizio.

Qualora i lavori relativi alle opere di sbancamento e murarie siano eseguiti in gestione diretta, l'inizio

dei medesimi dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data di ricezione da parte degli Enti, Aziende o Cooperative della comunicazione dell'avvenuta approvazione, da parte della Gestione I.N.A.-Casa, del progetto definitivo. Qualora si debbano eseguire in gestione diretta solo le opere accessorie, queste dovranno essere iniziate con immediata puntualità in modo da evitare qualunque ritardo o interruzione nell'andamento dei lavori.

#### O) *Finanziamento dei lavori.*

Per il finanziamento dei lavori di costruzione eseguiti dagli Enti di cui al 1° comma dell'art. 11 della Legge 28-2-1949 n. 43, la somministrazione dei fondi occorrenti sarà dalla Gestione I.N.A.-Casa effettuata dietro presentazione di stati di avanzamento e certificati di pagamento firmati dal Direttore dei lavori.

La Gestione I.N.A.-Casa provvederà al pagamento non appena gli stessi documenti contabili siano approvati dalla Gestione medesima e da essa riconosciuti liquidabili.

Per i lavori eseguiti dalle Aziende o Cooperative, di cui al 2° comma dell'art. 11 della Legge 28 febbraio 1949, n. 43, le Aziende o Cooperative sono tenute ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni nei limiti delle autorizzazioni ottenute, senza oneri di interessi a carico della Gestione I.N.A.-Casa.

Detti fondi sono recuperati dalle Aziende o Cooperative, o attraverso i versamenti semestrali da parte della Gestione I.N.A.-Casa, secondo quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della Legge 28 Febbraio 1949, n. 43, o attraverso gli incassi diretti dei contributi ed i versamenti semestrali secondo quanto previsto dal citato art. 11, comma 3° e 4°, nel caso in cui sia stata autorizzata la sospensione dei contributi.

Ai fini della sospensione del versamento dovuto in proprio e per i propri dipendenti, ai sensi dell'art. 11 della Legge, l'Azienda o la Cooperativa accerterà, mediante apposito verbale a firma del Direttore dei Lavori, la data di ultimazione dello sbancamento per le fondazioni e trasmetterà il verbale stesso alla Gestione I.N.A.-Casa.

La Gestione I.N.A.-Casa, entro un mese dalla data di ricezione del verbale anzidetto, delibererà in me-

rito, autorizzando, qualora nulla osti, la sospensione del versamento dei contributi con effetto dal primo periodo di paga successivo al primo giorno del mese in cui sono stati ultimati i lavori di sbancamento, nella misura consentita dall'importo delle costruzioni autorizzate applicando le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 22-6-1949, n. 340.

*P) Responsabilità degli Enti, Aziende e Cooperative.*

Gli Enti, le Aziende e le Cooperative rispondono direttamente verso i terzi di tutti gli atti compiuti nell'adempimento dell'incarico conferito loro con apposita convenzione.

La Gestione I.N.A.-Casa si riserva la facoltà di sostituirsi agli stessi nei rapporti con i terzi derivanti dall'incarico conferito con la Convenzione suddetta, e ciò in qualunque momento la Gestione stessa ne riconosca la necessità in dipendenza di circostanze sopravvenute.

Gli Enti e Cooperative, qualunque sia il sistema adottato per l'esecuzione delle costruzioni, assumono la responsabilità verso la Gestione:

- 1) per la corrispondenza delle opere alle autorizzazioni ricevute ed al progetto approvato;
- 2) per qualunque inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'incarico conferito ed assunto con la Convenzione.

Le Aziende e le Cooperative in particolare assumono anche la responsabilità per l'impiego dei fondi di cui abbiano avuto la disponibilità per la sospensione o l'incasso diretto dei contributi e per i versamenti effettuati dalla Gestione I.N.A.-Casa a norma del precedente punto O).

La Gestione I.N.A.-Casa ha facoltà di disporre e gli Enti, le Aziende e le Cooperative hanno la facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti al progetto approvato che siano consigliate da esigenze tecniche e che tendano a migliorare la statica e l'abitabilità degli stabili.

Essi potranno altresì proporre varianti per l'utilizzo dell'eventuale supero che risultasse sia dal progetto sia dal ribasso d'asta, per migliorare o per aumentare il numero degli alloggi.

Le varianti richieste dagli Enti, dalle Aziende e dalle Cooperative, che alterino le condizioni del contratto o la sostanza del progetto, dovranno ottenere la preventiva approvazione dalla Gestione I.N.A.-Casa, portino o non aumento di spesa.

In caso di varianti eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente punto, la Gestione I.N.A.-Casa potrà pretendere il ripristino a spese degli Enti, Aziende e Cooperative secondo il progetto definitivo già approvato o altrimenti potrà disporre che siano mantenute le varianti, quando non siano riconosciute dannose, lasciando però l'onere delle eventuali maggiori spese a carico degli Enti, Aziende o Cooperative stessi.

Per l'amministrazione dei fondi impiegati per l'esecuzione dei lavori, le Aziende e le Cooperative terranno speciali scritture distinte dalle proprie normali scritture amministrative; in dette scritture saranno tenute in evidenza:

1) le spese regolarmente documentate, che le Aziende o le Cooperative sosterranno per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dagli impegni per la costruzione, ivi compresi i compensi eventualmente dovuti dalle Aziende e Cooperative stesse ai professionisti che fossero incaricati dalla Gestione I.N.A.-Casa di provvedere alla definitiva redazione del progetto, e con deduzione delle somme eventualmente addebitate alle Aziende e Cooperative, per eccedenze sull'importo massimo a vano assunto a carico della Gestione I.N.A.-Casa o per spese occorse in caso di varianti non autorizzate o per mettere in pristino le cose o per accollo delle eventuali maggiori spese;

2) le attività, rappresentate:

— dai contributi dovuti dalle Aziende in proprio e per i propri dipendenti a norma dell'art. 5 della Legge a decorrere dalla data di inizio della sospensione del versamento di detti contributi, giusta il precedente punto O), o dalla data di inizio della riscossione diretta da parte delle Cooperative;

— dai contributi statali maturati ed eventualmente versati ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 11 e delle norme integrative di cui al D.P.R. 22-6-1949;

— dai versamenti effettuati dalla Gestione I.N.A. Casa nei casi in cui non sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti o la riscossione diretta dei contributi.

Le scritture di cui sopra, puntualmente aggiornate, saranno tenute a disposizione della Gestione I.N.A. Casa per le necessarie verifiche fino al termine delle operazioni previste dalla Legge.

Soltanto nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori per effetto della revisione dei prezzi di appalto, in conformità di quanto è previsto al punto E, comma 1), la spesa risulti superiore all'importo preventivato, l'eccedenza sarà riconosciuta agli Enti, Aziende e Cooperative in deroga ai limiti di impegno assunti dagli stessi.

#### Q) *Vigilanza e collaudi.*

Durante l'esecuzione da parte degli Enti, Aziende o Cooperative dell'incarico oggetto dell'apposita convenzione da stipulare, la Gestione effettuerà a suo giudizio insindacabile, e senza pregiudizio dell'esercizio del compito di vigilanza attribuito al Comitato di Attuazione, ogni opportuno controllo in merito agli atti esecutivi, compiuti dagli Enti, Aziende o Cooperative specialmente per quanto riguarda le gare di appalto e l'andamento dei lavori, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere alle norme edilizie e contrattuali, nonché, per gli Enti, alle erogazioni dei fondi.

La Gestione effettuerà i controlli di cui al comma precedente a mezzo di personale di sua fiducia senza che per il fatto di tali controlli venga a diminuire la responsabilità che hanno gli Enti, Aziende o Cooperative per la buona riuscita dei lavori.

Il personale di cui sopra avrà facoltà di visitare i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, e gli Enti, le Aziende e le Cooperative nonché i loro funzionari rappresentanti ed appaltatori dovranno fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e alla occorrenza sospendere momentaneamente i lavori.

Il detto personale di controllo, trovando i lavori condotti in modo non conforme a quanto prescritto nei

progetti approvati e nei capitolati generali e speciali adottati, ne constaterà ogni irregolarità con apposito verbale di constatazione, riferendone contemporaneamente alla Gestione I.N.A.-Casa.

Alla constatazione potranno presenziare gli agenti locali degli Enti, Aziende o Cooperative, ai quali sarà peraltro diretto a tal fine un solo invito. La Gestione potrà far sospendere i lavori e disporre la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico degli Enti, delle Aziende o delle Cooperative delle opere eseguite irregolarmente.

Il personale di controllo procederà in modo analogo per la constatazione di eventuali irregolarità amministrative e contabili.

La Gestione I.N.A.-Casa si riserva di avocare a sè medesima la direzione dei lavori delle costruzioni oggetto della citata convenzione, sia nel caso di gravi irregolarità constatate come ai precedenti capoversi, sia nel caso in cui i lavori siano condotti con ritmo tale da non assicurarne il compimento entro il termine stabilito.

Nei casi suddetti la Gestione I.N.A.-Casa si riserva altresì di revocare l'autorizzazione data nei confronti delle Aziende, alla sospensione del versamento dei contributi e nei confronti delle Cooperative all'incasso diretto degli stessi.

Il collaudo dei lavori verrà eseguito da un ingegnere od architetto nominato dalla Gestione I.N.A.-Casa (18), ovvero, per i complessi edilizi di un importo superiore ai 250 milioni, da una Commissione di collaudo, nominata dalla Gestione stessa ai lavori della quale presenzierà eventualmente un rappresentante del Comitato di Attuazione.

La liquidazione dei lavori potrà essere autorizzata dal collaudatore o dalla Commissione di collaudo sol-

---

(18) In relazione al disposto dell'art. 2, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, il Comitato di attuazione e il Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa hanno istituito un « elenco di collaudatori », scelti fra laureati in Ingegneria e in Architettura che hanno partecipato e sono riusciti vincitori in un concorso a tale uopo bandito.



tanto dopo aver verificato che le imprese appaltatrici abbiano ottemperato agli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali.

Provvedutosi al collaudo dei lavori ed eventualmente, in pendenza del collaudo, previo stato di consistenza delle opere eseguite, gli immobili costruiti saranno regolarmente consegnati, con apposito verbale, alla Gestione I.N.A.-Casa, la quale ne disporrà, quale proprietaria, giusta l'art. 12 della Legge.

## B) *NORMALIZZAZIONE DI ELEMENTI COSTRUTTIVI.*

1) L'approvazione dei progetti che verranno presentati per le costruzioni del Piano del primo anno è vincolata all'adozione delle seguenti misure normali:

a) altezza lorda dei piani (da pavimento a pavimento) mt. 3,30;

b) gradini da 16,5 di alzata per 30 cm. di pedata, ovvero 15 x 32, con larghezza utile di 110 cm.;

c) finestre di due tipi con le seguenti misure esterne del telaio: a davanzale 1,25 x 1,72; a balcone 1,25 x 2,57 (riferita in basso al pavimento finito);

È lasciata facoltà ai progettisti di adottare finestre di misure diverse da quelle normali suddette, purchè in numero non superiore al 40% del totale;

d) porte interne ad una partita di luce netta 0,60; 0,70; 0,80; per 2,05 cui corrispondono le seguenti misure di ingombro del riquadro della mostra: 0,80; 0,90; 1, per 2,15 (riferita in basso al pavimento finito).

2) Nelle località in cui il regolamento edilizio prescrive vincoli non compatibili con l'altezza dei piani unificata, si potrà concedere una deroga alla norma solo dopo aver esperito ogni tentativo di ottenere la licenza di costruzione con l'altezza unificata, in deroga al regolamento locale.

Solo in casi eccezionali potrà essere concessa deroga per giustificate esigenze ambientali o particolari soluzioni architettoniche.

C) *INCOMPATIBILITÀ NELL'ASSEGNAZIONE  
DEGLI INCARICHI PER CONTO DELLA GE-  
STIONE I.N.A.-CASA.*

1) Non possono avere incarichi di progettazione da parte della Gestione I.N.A.-Casa o degli Enti ed Aziende delegate dalla Gestione stessa:

a) i componenti del Comitato di Attuazione e del Consiglio Direttivo;

b) i componenti della Commissione Tecnico-Consultiva;

c) i funzionari dell'I.N.A.-Casa ed i professionisti che abbiano incarichi, continuativi o saltuari, di collaborazione con la Gestione I.N.A.-Casa.

L'incompatibilità ha termine tre mesi dopo l'avvenuta cessazione della carica o del rapporto.

L'importo massimo dei progetti da affidarsi ad uno stesso professionista per le costruzioni del Piano del 1° anno (sperimentale, ampliamento ed ordinario), sia per Enti che per le costruzioni dirette di Aziende e Cooperative, non potrà superare i 300 milioni.

2) Non possono essere incaricate della direzione dei lavori le persone indicate al numero 1, lettere a), b) e c).

Le persone di cui ai punti b) e c) possono però avere incarichi ispettivi e di alta sorveglianza, isolatamente o in commissione, e possono essere incaricate della direzione di lavori a conduzione diretta.

3) Non saranno dati incarichi di collaudo a coloro che siano interessati alla progettazione od alla direzione dei lavori dipendenti dall'I.N.A.-Casa o che facciano parte sotto qualsiasi forma, anche se di consulenza, di Istituti o di Enti o di Imprese che abbiano rapporti con l'I.N.A.-Casa.

Parimenti saranno cancellati dall'elenco coloro che, dopo la iscrizione, verranno a trovarsi in tali condizioni di incompatibilità.

Non possono essere nominati Collaudatori in una data opera, pur essendo iscritti nell'Albo, coloro che siano interessati alla progettazione di quella data opera, alla relativa direzione dei lavori o che facciano parte sotto qualsiasi forma, anche se di consulenza, di Istituti o di Enti o di Imprese che abbiano rapporti con l'I.N.A.-Casa per quella data opera, o che siano

congiunti od affini entro il 4° grado delle persone interessate come sopra detto.

L'importo massimo dei collaudi da affidarsi ad uno stesso professionista per le costruzioni del Piano del 1° anno (sperimentale, ampliamento ed ordinario), sia per Enti che per le costruzioni dirette di Aziende e Cooperative, non potrà superare i 500 milioni.

4) *Imprese* - Il Consiglio Direttivo adotterà i necessari provvedimenti compreso l'annullamento o la revoca — per evitare che i risultati delle gare, delle licitazioni, dei concorsi e delle trattative che saranno indette dall'I.N.A.-Casa, anche a mezzo di altri Enti, di Aziende o di Cooperative per appalti di lavori, forniture, cessione di aree, ecc. siano influenzate dalla abusiva partecipazione:

a) delle persone di cui alle lettere a) e c) del n. 1;

b) delle Società ed Enti che abbiano le persone di cui alle lettere a) e c) quali Amministratori, Sindaci, dirigenti o impiegati o nei quali tali persone abbiano importante partecipazione o interesse;

c) dei parenti ed affini entro il 4° grado, delle suddette persone che non denunzino il grado di parentela ed affinità e non dichiarino contemporaneamente, sotto la loro responsabilità, l'estraneità dei parenti o congiunti che hanno le caratteristiche indicate alle lettere a) e c) dalle Aziende delle quali risultano titolari o amministratori o impiegati.

Le suddette incompatibilità cessano tre mesi dopo la avvenuta cessazione dei rapporti o della carica.